CDLIX SEDUTA

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1956

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 18677

« Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » **(1676)** (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

AGOSTINO . . . . . 18705 e *passim*
ASARO 18706
CONDORELLI 18706, 18709, 18712
DE PIETRO 18704
GRAMEGNA 18703
JANNUZZI 18715
MERLIN Angelina 18697
MONNI 18716
PICCHIOTTI 18712, 18717, 18722
RAVAGNAN 18710, 18719
SAGGIO 18700
SCHIAVONE, *relatore* . . . . . 18699 e *passim*
TAMBRONI, *Ministro dell'interno* 18699 e *passim*

Interpellanza e interrogazioni:

Svolgimento:

BARBARO 17692
GRANZOTTO BASSO 18689
MARIOTTI 18688
ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione* 18684, 18694
SAGGIO 18690
SMITH 18679, 18693

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 18725

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 18725
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 18724
NEGRI 18725

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

dei senatori Zanotti Bianco, Russo Luigi, Tirabassi, Ponti, Ciasca, Roffi, Donini, Lamber-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ti, Banfi, Cermignani, Paolucci, Barbaro, Page, Merlin Angelina, Condorelli, Canonica, Di Rocco, Caristia, Giua e Russo Salvatore.

« Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade » (1705);

dei senatori Spezzano, Giacometti, Roda, Agostino, Canevari, Saggio, Minio, Mancinelli, Montagnani, Amadeo, Negri e Mariotti:

« Norme integrative al testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (1706).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di quattro interrogazioni.

Poichè concernono lo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura della interpellanza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« SMITH (NASI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se il Governo, nonostante l'agitazione di tutto il mondo artistico e culturale italiano, mantiene la decisione d'inviare in America le più mirabili opere dei nostri Musei e delle nostre Gallerie, contro la diffusa e concorde opinione pubblica, impressionata dal pericolo a cui si espongono queste opere d'arte, pericolo non escluso in alcun modo da cautele e assicurazioni » (216).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« MARIOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per conoscere se egli confermi ed avvalori il proposito di certi ambienti di inviare oltre Oceano un notevole numero di capolavori che sono l'espressione più pura del genio artistico italiano e che costituiscono tale ingente patrimonio nazionale da non consentire a chicchessia di sottoporli al più impensabile dei rischi » (959);

« GRANZOTTO BASSO — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se non ritenga di intervenire subito ad esprimere il suo pensiero in merito al dilagare delle polemiche sul trasferimento provvisorio all'estero di opere d'arte del Rinascimento. Pur dovendo essere orgogliosi del grande attaccamento che dimostra il popolo italiano al suo patrimonio artistico nazionale, che costituisce la testimonianza più elevata della sua alta civiltà, ed è indice del grado di elevazione soprattutto spirituale raggiunto, deve pur tenersi conto delle esigenze di alto interesse nazionale che possono indurre a derogare, in via del tutto eccezionale, alla norma della inamovibilità, dai posti in cui sono collocate, di quelle opere d'arte di inestimabile valore, e la cui perdita sarebbe di danno universale.

È appunto in vista di tali irreparabili conseguenze che, lungi dall'escludere aprioristicamente la possibilità di un caso eccezionale, la valutazione sulla opportunità o meno di rimozioni va fatta con criteri di assoluto rigorismo, nei quali va tenuto conto del rischio che, nella umana prevedibilità e nella relatività sempre insita anche nel concetto di sicurezza, si collega a qualsiasi atto, o condizione, o situazione, anche attuale: onde, la questione — ove accertata la esistenza di riconosciuta circostanza eccezionale che consigli la rimozione di opere d'arte — consiste nel prendere tutti quegli accorgimenti e nell'osservare tutte quelle cautele, anche capillari, le quali nell'attuale stadio di progresso dei mezzi anche di trasporto offrono larghissimi margini di sicurezza, che valgano ad assicurare, nei limiti umani, la conservazione di quelle opere d'arte.

Ciò sempre in relazione all'interesse nazionale, che se può giungere al punto di imporre alla Nazione i più grandi sacrifici, non può *a priori* escludere quello di privarsi, in via del tutto contingente, di opere d'arte al fine di affermare all'estero l'alto grado di civiltà e di progresso del popolo italiano, anche attraver

so la esposizione di opere d'arte, che sono le messaggere più eloquenti del nostro tributo spirituale alla storia del mondo: tanto più, quando tali opere esaltano il nostro Risorgimento e agevolano la conoscenza di esso presso il generoso popolo degli Stati Uniti, nei cui larghi strati popolari quel patrimonio artistico può portare la luce più viva delle nostre alte tradizioni nazionali » (967);

« SAGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il pensiero del Ministro relativamente al manifestato proposito, che ha destato tanto allarme in molte città italiane, di inviare oltre Oceano un considerevole numero di capolavori d'arte dei nostri Musei e Gallerie » (968);

« BARBARO (FRANZA, CANONICA, CROLLALANZA, RAGNO, PRESTISIMONE, TURCHI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, se non ritenga opportuno, urgente e addirittura necessario, aderendo ai voti espressi dalla opinione pubblica ed in specie dagli artisti, vietare che siano inviati comunque all'estero capolavori insuperati e forse insuperabili della genialità artistica italiana che verrebbero, sia pure temporaneamente, ad aggiungersi a tutte le numerosissime opere d'arte italiane sottratte nei secoli, per varie ragioni, all'Italia, le quali riempiono interi Musei dell'estero e subiscono magari, come nel Louvre, deformazioni talvolta financo nei nomi degli autori e nei titoli; e ciò in considerazione, sia dell'eventuale deprecabile perdita a cui in una maniera qualsiasi potrebbero andare incontro, sia del danno che ne può derivare durante il trasporto, sia infine del danno, che certamente si rifletterà sul movimento turistico, che ha grandissima importanza per l'Italia, culla dell'arte mondiale in ogni tempo » (969).

PRESIDENTE. Il senatore Smith ha facoltà di svolgere l'interpellanza

SMITH. Signor Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, in verità sarebbe stato desiderabile, e lo dico con la maggiore franchezza, che di questa interpellanza e delle varie interrogazioni che l'hanno seguìta non ci fosse stato bisogno. Dinanzi al sommovimento dell'opinione pubblica, legittimamente allarmata, uno solo, a mio parere, era il fatto che avrebbe dovuto intervenire, un preciso richiamo, cioè, da parte del Governo, verso coloro che avevano concepito di porre in atto l'iniziativa di una mostra ambulante in America di 40 tra le maggiori nostre opere d'arte, affinchè da essa recedessero e non se ne parlasse più.

Ciò non è avvenuto. L'agitazione è continuata, le proteste e i malumori si sono moltiplicati, gli inviti ad un opportuno ripensamento hanno dilagato senza sosta su tutti i giornali ed anche su molte delle piazze italiane e noi non sappiamo ancora che cosa ha deliberato il Governo. C'è in questo atteggiamento, mi sia consentito di dirlo, una specie di indifferenza — e potrei adoperare anche, forse, una parola più incisiva — un'indifferenza che non è piaciuta e non piace, e se io mi permetto di segnalarla è perchè la sensazione che così sia è largamente diffusa ed i commenti non sono pochi. In altri termini, tenendo in così scarso conto non solo l'agitazione e l'emozione del pubblico, ma i consigli e i pareri di egregi esperti, che sconsigliano un tale viaggio di dipinti, il Governo è sembrato non volersi assumere una responsabilità alla quale finirebbe per accedere soltanto dopo che una evidente pressione parlamentare ve lo avesse costretto.

Qual'è la ragione di siffatto atteggiamento? Qui bisognerebbe sapere una cosa che viceversa nessuno sa: chi è cioè che ha concepito la bella idea di mandare in America i nostri capolavori in questione. A chi si deve questa idea? L'America non ci ha richiesto di usarle questo segnalato favore; non è lei che lo ha domandato. L'America si è limitata ad accogliere la proposta con una soddisfazione ed un entusiasmo più che naturali e comprensibili. Ma questa proposta le è giunta del tutto inattesa; forse se ne è anche stupìta. Ed allora, visto che il Governo ha finora taciuto, è forse a qualche partecipante del Governo che si deve questo inaudito fatto o a qualche suggestione di natura diplomatica, che non si è voluta contrastare, ma che anzi si sarebbe assecondata nello spirito di quel sentimento che tanto bene Vittorio Emanuele Orlando ebbe a scolpire con una frase lapidaria? Si tratta di interrogativi che sorgono spontanei ed irresistibili Io li pongo. Saprò fra poco se il Governo intende

o no rispondervi. Comunque, una cosa resta assodata: che qualcuno ha commesso un eccesso o un arbitrio, e sulla strada di questo genere di eccessi e di arbitri sarà bene fermarsi e fermarsi per sempre.

Vediamo ora se sono o no fondati i rischi ai quali i nostri quaranta capolavori sarebbero esposti, se veramente il trenta del corrente mese essi dovessero essere imbarcati su una nave da guerra già in sosta nelle acque di Livorno per salpare verso i lidi americani. È stato tanto detto e tanto scritto che per la ricerca dei motivi e delle ragioni della campagna in atto non c'è che l'imbarazzo della scelta. Lasciamo andare per il momento quello che ho chiamato il sommovimento e l'emozione della opinione pubblica; limitiamoci ai giudizi degli esperti; apprenderemo delle notizie oltremodo interessanti e tali da far seriamente riflettere. È evidente che, se io dovessi tratteggiare e sottoporvi il quadro panoramico di quanto a proposito di questa incresciosa vicenda è stato pubblicato in Italia ed anche all'estero da una settimana a questa parte, il mio intervento rischierebbe di durare ore ed ore. Io non profitterò della vostra attenzione; mi limiterò a due semplici punti, ma fondamentali e riassuntivi e, per rimanere al concreto, mi varrò di due documentate illustrazioni, l'una che vi farà presenti i grandi e non ipotetici pericoli, ma reali, assoluti, ai quali le nostre opere d'arte andrebbero incontro con la loro progettata spedizione in America, e l'altra che mette in discussione le responsabilità dell'Amministrazione delle Belle arti e l'infinita leggerezza di cui essa ha dato prova avallando un così assurdo ed increscioso progetto.

Ecco il primo punto, ossia la prima illustrazione, che vi espongo in sintesi e che prospetta tutta una serie di impressionanti considerazioni tecniche. Un dipinto antico, scrive un dotto conoscitore di cose d'arte, specialmente se ha al suo attivo dal punto di vista dello spirito e al suo passivo dal punto di vista della sua esistenza fisica, quattro o cinque secoli di vita, è un oggetto la cui possibilità di ulteriore conservazione è assolutamente ed esclusivamente affidata alle cure che di esso si possono o si vogliono avere, alla sollecitudine con cui da esso sono rimossi i pericoli. Se si tratta di tavole, esse o sono del tutto morte, e quindi ridotte ad una polvere al più piccolo urto, o conservano ancora una certa consistenza ed una qualche vitalità, o piuttosto un'ultima possibilità di reazione agli agenti esterni, ed allora sono ancora soggette a contrarsi, a diminuirsi, o a crescere di volume. Nel primo caso i rischi dell'imballaggio, del disimballaggio, del trasporto, sono evidenti. Nel secono caso i rischi consistono specialmente nel fatto che gli strati delle mestiche e dei colori si comportano diversamente dalla tavola: ossia non si contraggono o si contraggono in altro modo, cosicchè, per contrasto, si aprono e di distaccano se la tavola si muove.

Un dipinto non è infatti un oggetto tratto da un solo continuo materiale come una statua, un mattone o anche una semplice tavola: esso è fatto di vari materiali sovrapposti, incastrati, legati insieme da quello che i chimici reputano il più labile, marcescibile, mutevole, polverizzabile dei mezzi: la colla, e generalmente una colla animale. Sulla tavola è spesso incollata una tela; sulla tela è stato steso uno strato di gesso e colla; sullo strato di gesso e colla vi è un'imprimitura di colore unito; su questo stanno infine i colori del dipinto, che sono poi essi stessi il prodotto di varie stratificazioni, numerose quanti sono i giorni di lavoro occorsi all'artista o i periodi di ripresa. Se poi si tratta di tecniche miste, in cui alcuni strati medi si solidificano, tutto si complica in un modo di cui non è possibile dare un'idea precisa; ma pensiamo che a qualunque persona appaia chiarissimo come, distrutta la forza della colla, distrutta la solidità della tavola, non vi sia un pur minimo urto che non tenda a staccare uno dall'altro gli strati sovrapposti, non vi sia mutamento di temperatura, non vi sia mutamento nel grado dell'umidità che sulla materiale esistenza del dipinto non possa avere conseguenze disastrose e spesso irreparabili.

Nel caso di trasporto per mare, poi, sono da aggiungere, come cause certe di guasto, le vibrazioni dei motori e la trepidazione fortissima di tutto il bastimento, specialmente se si tratta di una nave da guerra. E tutto questo vale anche per le tele, con l'aggravante che lo stesso mutare di posizione del dipinto, anche se eseguito con la massima delicatezza, può

portare una differenza di tiramento della tela tutt'altro che benefico, come il cambiamento del grado di umidità può anch'esso tirare e allentare la tela. Molti spacchi della superficie dei dipinti non sono infatti dovuti a ragioni chimiche, ma solo a quelle distensioni, ed a quei tiramenti analoghi degli strati della pittura.

E non si parli della possibilità dei restauri. Il restauro è un'impresa difficile, di esito dubbio, che va fatto solo quando ve ne sia assoluta, rigorosa necessità. Non si può invocare il restauro come preventiva giustificazione di un possibile danno. Anche al più bravo, al più sensibile dei restauratori può essere arduo ritrovare in un punto esatto l'esatto colore di un cielo, che è cambiato con gli anni, e ritrovarlo con un colore destinato esso pure con gli anni a cambiare. Non è escluso che prima o poi quel centimetro quadro che era da ricoprire si allarghi fino a diventare una superficie assai più grande Chi è pratico di restauro sa a che mezzi si ricorre in questi casi. Tra fare i restauri, toglierli, rifarli, si riducono i dipinti nello stato in cui si trovano in alcune delle più rinomate gallerie d'Europa. E solo ammettere, come ha fatto un comunicato ministeriale, la necessità di un restauro durante o dopo il viaggio, significa ammettere quella mancanza di sicurezza per cui tutti siamo allarmati.

Il discorso è stato lungo ma, come si vede, non si tratta di avvertimenti di poco conto: non solo il più piccolo incidente può essere pregiudizievole e fatale, ma tutte le operazioni alle quali bisogna addivenire, dal distacco dai luoghi ove le opere si trovano, all'imballaggio, alla navigazione, al disimballaggio, al collocamento nella nuova sede e via dicendo, altro non sono che una ininterrotta catena di immensi rischi, anzi un solo enorme rischio che non conviene correre per nessuna ragione.

Ed ecco il secondo punto, la seconda illustrazione che ho desunto dallo scritto di uno studioso di arte tra i più quotati per ingegno e per cultura, storico di chiarissima fama, che fu già funzionario nella Amministrazione delle Belle arti.

Questo studioso usa un linguaggio senza fronzoli, senza frangie e non ricorre davvero ad eufemismi per manifestare il suo pensiero.

Egli comincia intanto col definire la *tournée* dei capolavori in America assolutamente « sciagurata » e parla poi di mancanza di responsabilità, di supino conformismo, di scarsa dignità da parte di coloro che dovrebbero invece tutelare la conservazione dell'unico vero tesoro che sia rimasto in Italia. Anch'egli si chiede se la prima idea, che chiama « insensata », sia il frutto del pensiero di un ambasciatore o di un ministro, ma la domanda che maggiormente l'inquieta non è questa, sebbene quella che mira a conoscere nei più minuti particolari come sia stato possibile che una tale idea abbia potuto giungere alla sua fase di realizzazione.

Egli desidera infatti sapere in qual modo si siano comportati il Consiglio superiore e la Direzione generale dell'Antichità e belle arti e quale sia stato il parere espresso in proposito dai sopraintendenti alle Gallerie e dai direttori ai Musei e, infine, quali pressioni abbiano subìto questi ultimi perchè i capolavori prescelti fossero tolti dalle loro sedi ed imballati approntando la spedizione. E scrive testualmente: « Chi ad esempio ha compilato la lista dei quadri? Certamente una persona di scarsa competenza, se in una mostra come questa che dovrebbe presentare negli Stati Uniti il fior fiore dei musei italiani, è stato incluso un quadro che proviene dal commercio antiquario di New York come il Piccolo Veronese della Galleria Sabauda di Torino ». Un aspetto della mostra è dunque chiaro: che la sua organizzazione scientifica è deplorevolmente affrettata e basata forse su manuali per i licei o su labili ricordi di vecchi viaggi Ma lasciamo andare questo comico episodio di un assurdo cavallo di ritorno. Torniamo alle responsabilità dei funzionari delle Belle Arti a proposito dei quali troviamo scritte queste drastiche parole: « O i capolavori sono stati ottenuti contro il parere del Sovraintendente e dei Direttori, e in questa evenienza la capitolazione assume colori vergognosi, o essi sono stati ottenuti senza obiezione di sorta, e allora bisogna concludere che le superbe Gallerie di Firenze sono amministrate da persone che non si rendono conto adeguatamente di ciò che è affidato alle loro cure, nella fattispecie la « Madonna della Seggiola » di Raffaello, la « Pallade col Centauro » del Botticelli, il « Bruto » di Michelangelo.

Perchè un simile comportamento, si domanda l'eminente ex funzionario del quale sto riassumendo la prosa? Perchè il comportamento della Direzione generale e della terza Sezione del Consiglio superiore, egli spiega, è semplicemente equivoco. Perchè il silenzio ermetico osservato nell'occasione da questi due organi e incrinato soltanto da un ridicolo comunicato ufficioso con cui la Direzione ha creduto di tranquillizzare il turbamento dell'opinione pubblica, rende assai verosimile che l'inaudito progetto della Mostra sia stato accolto con la supina acquiscenza, con il tremebondo e sverterbrato conformismo burocratico che da un decennio circa regolano la condotta dell'Amministrazione delle Antichità e Belle arti.

E l'atto d'accusa prosegue fermo ed implacabile, rivelando tutta l'avventatezza, per non dire altro, con la quale si consentono queste Mostre con roba nostra fuor di casa nostra, e aggiungendo che assai spesso da tali Mostre molti quadri di altissimo valore sono ritornati con graffi, rotture, sollevamenti di colore, squarci. Secondo questa denuncia, tale girandola di mostre — giacchè ci siamo, diciamo anche questo — sarebbe sollecitata dalla sfrenata ambizione di qualche grosso papavero del Consiglio superiore e dell'Università, dalla smania isterica di apparire nelle vesti di « maestro e di donno » in comitati, ricevimenti, banchetti, visite di personalità, dal desiderio di avere sotto mano e tutto raccolto, il materiale per cataloghi, monografie, strenne, la cui vendita è facile così come è facile la loro improvvisata compilazione. Basta scorrere i nomi che compongono i comitati per le Mostre dell'ultimo decennio per rendersi edotti che, soprattutto nei casi più deficienti, dal punto di vista scientifico e critico, i « tromboni » alla ribalta — e la parola « tromboni » è di questo sinore — sono sempre gli stessi.

Ora che cosa occorrerebbe per contenere questa manìa, per frenare questo malcostume? Una cosa molto semplice: basterebbe che il Ministro della pubblica istruzione vietasse ai funzionari delle Belle arti di accompagnare in Italia e all'estero le opere inviate alle Mostre, affidandole invece alle cure della Guardia di finanza, o di ricevere in tali occasioni indennità di viaggio e di soggiorno. Adottando tali misure è certo che questo carosello di tesori, questo ininterrotto spostamento di oggetti insostituibili, cesserebbe d'incanto. Per non parlare infine degli interessi antiquari che nutrono il midollo di altre di queste Mostre, come quella del Settecento Veneziano che si preannuncia a Parigi e che servirà soltanto a far salire le azioni già così sopravalutate dei « Tiepolo » e dei « Canaletto » e compagni. E per tacere anche di cose che, se conosciute in tutta la loro enormità, solleverebbero ben altre proteste che quelle odierne.

E qui, segue una impressionante specifica, che è cioè in atto una « bestiale » dispersione dei quadri, dei mobili, e degli arazzi dei nostri musei e dei palazzi e delle ville ex reali, opere tutte che vengono inviate a titolo di « deposito temporaneo », presso ambasciate, legazioni, istituti vari e persino presso alcune parrocchie, luoghi questi dai quali queste opere non tornano più in Italia Una dispersione che è costata a Firenze il Museo degli Arazzi, che oggi non esiste più, e migliaia di quadri delle gallerie di Napoli, di Roma, di Firenze, di Modena, di Venezia, di Milano e di Torino.

Mi sono soffermato fino a questo momento sulle critiche degli esperti. Veniamo ora alla cronaca dei fatti, e cioè alle proteste, agli appelli, agli avvertimenti, ai quali questa sconsiderata iniziativa, che ha così profondamente ferito la sensibilità della Nazione, ha dato luogo. Qui basterà accennare di volo.

A Firenze ed anche altrove si sono svolti e continuano a svolgersi comizi e cortei di pittori, di scultori, di artisti in genere, i quali esprimono tutti la loro sorpresa, la loro preoccupazione ed il loro sdegno. Associazioni artistiche e culturali di vario genere, tra cui la storica Accademia della Crusca, hanno votato vibrati ordini del giorno invitando il Governo ad agire. Sono stati spediti telegrammi al Capo dello Stato, sollecitando il suo interessamento autorevole; c'è stato poi il fatto preminente, quello più eloquente e significativo, e cioè non solo l'interessamento dell'Amministrazione Comunale di Firenze, con a capo il sindaco La Pira, ma la precisa diffida che lo stesso onorevole La Pira, nella sua qualità di ufficiale di Governo preoccupato della ripercussione che sull'ordine pubblico può avere il continuare

le operazioni per la spedizione in America delle 40 opere d'arte, e in obbedienza altresì al dovere che egli ha di tutelare gli interessi morali ed artistici della città che amministra, ha fatto pervenire alla Sopraintendenza alle Belle arti di Firenze e per conoscenza a tutti gli organi interessati, affinchè le opere non siano rimosse e la progettata partenza non abbia luogo.

Si tratta di una diffida in regolari termini giuridici e non è prevedibile che essa possa cadere nel vuoto. E vi è qualcosa di più: vi è che oggi numerosi picchetti di sorveglianza, formati da artisti, montano la guardia presso la Galleria degli Uffizi per impedire l'uscita delle casse in cui sono stati rinchiusi e stanno per essere rinchiusi i 40 capolavori.

È un immenso coro di proteste, insomma, di richiami, di moniti, nella cui unanimità una sola voce è discorde: quella di un giornale romano, che è poi il giornale del partito dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione, per il quale ogni allarme è ingiustificato ed ogni prospettiva di pericolo una esagerazione. Per quel giornale il trasporto delle 40 opere d'arte è il fatto più semplice, più normale, più logico che immaginar si possa.

Nessun rischio, a detta di quel giornale. Perchè dunque tanto chiasso? Consolante illusione! Non commettiamo la malvagità di guastarla!

Si dice: ma far viaggiare i nostri capolavori ed esporli all'ammirazione dell'estero, è un fatto che, tutto sommato, si risolve in un interesse italiano, in un accrescimento del prestigio artistico del nostro Paese. La tesi è discutibile. Il prestigio artistico italiano non guadagna proprio nulla dal far viaggiare questi capolavori. E poi è così semplice invertire l'ordine delle cose! Anzichè far viaggiare i quadri e le statue, viaggi la gente. Vengano, in più numerose e frequenti carovane, gli americani tra noi. Non solo essi ammireranno così queste opere, ma potranno ammirare, nelle loro sedi naturali e nei loro luoghi nativi, chiese, conventi, palagi e ville, tutte le altre opere di cui l'Italia è ricca e che testimoniano il culto che essa ebbe sempre per l'arte e la bellezza estetica, la sua millenaria civiltà, la sua grande storia.

E ancora: le 40 opere sono assicurate, si dice, sono garantite contro ogni rischio. Assicurate? Assicurate come? Come si assicura un campo contro i danni della grandine o una casa contro un incendio? Ma il campo rifiorisce dopo la grandinata che lo distrugge, la casa si riedifica. Ponete il caso che un Tiepolo, un Tiziano, un Raffaello o fossero sconciati e deteriorati o andassero addirittura perduti. Tornerebbero forse il Tiepolo, il Tiziano o il Raffaello a restituirceli? E allora che valore ha questa parola « assicurazione? » Proprio nessuno.

È stato detto anche che l'invio di queste 40 opere italiane in America favorisce una specie di contropartita artistica, cioè opere d'arte che da quel Paese verrebbero in Italia. Signori, cerchiamo di essere seri! Io non so proprio quali siano le opere d'arte alle quali il talento americano ha dato vita...

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono opere d'arte italiane. Ci sono dei Musei americani che hanno delle magnifiche opere italiane, non americane.

SMITH. Allora ce le restituiscano!

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione.* Provi lei, se riesce, amichevolmente, a farcele restituire tutte!

SMITH. Io non sono l'uomo più indicato! Non sono atlantico! D'altra parte non si può mettere la questione su questo tenore. Unicamente perchè gli americani detengono delle opere d'arte che non ci vogliono restituire, dobbiamo mandargliene delle altre? Ma questa è una logica illogica! Ad ogni modo una contropartita artistica con l'Italia l'America non la potrà mai fare. C'è anche qualche altra considerazione. Francia, Inghilterra ed altre Nazioni mandano, sì, i loro quadri a Mostre internazionali, ma non inviano mai quadri di suprema importanza artistica e che in ogni modo si trovano in condizioni tali da riportare, in una loro rimozione o in un loro viaggio, danni irreparabili. E poi non mandano blocchi di 40 opere, mandano una, due o tre opere al massimo. Qui invece si tolgono 40 opere d'arte dai nostri Musei, dalle nostre Gallerie, si stacca-

no dalle pareti, si imballano, si caricano su una nave, si fa loro attraversare l'Oceano, poi si disimballano, si riattaccano alle pareti, e tutto questo con oggetti che hanno secoli di vita. Signor Ministro, come è possibile non prevedere dei danni e come è possibile non allarmarsi?

Ma io voglio dirle anche un'altra cosa: che cioè questa Mostra è perfettamente inutile, a meno che non serva per altri scopi. Sì, dal punto di vista artistico essa è inutile, perchè? L'Italia manderebbe, per esempio, in America un Antonello da Messina. A quale scopo? Ci sono in America almeno 5 Antonello da Messina.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quelli che vogliamo avere in vista mandandone uno!

SMITH. Sì, è una speranza! Ma lo stesso può dirsi per altri autori le cui opere sono comprese nei 40 capolavori da trasportare come per il Botticelli e per Piero Della Francesca di cui i Musei americani posseggono opere egregie ed originali. Di che cosa hanno bisogno quindi gli americani? Ho detto come è stata organizzata la Mostra tralasciando opere insigni; non c'è un ferrarese, per esempio, e la scuola di pittura ferrarese è ormai un fatto di primaria importanza. Signori, io invito categoricamente il Senato a voler tener presenti le varie considerazioni di cui mi sono reso interprete. Vorrei che si ricordasse il voto espresso ieri sera dal Consiglio comunale di Roma onde sia evitata questa specie di grande avventura. È stato un voto unanime. Vorrei che si ricordasse il voto contrario emesso dalla nostra Commissione della Pubblica Istruzione e il parere anche contrario, negativo, emesso dall'ex Ministro della pubblica istruzione, onorevole Ermini. E vorrei che si ricordasse il giudizio egualmente avverso di un insigne artista che onora la nostra Assemblea, parlo di un autentico e glorioso maestro, il senatore Canonica.

Potrei continuare, ho altri appunti da svolgere, ma credo che ciò che ho detto sia sufficiente. Ciò che occorreva far presente al Governo è stato ormai espresso dal popolo italiano in ogni più diversa forma e modo. Io non ho fatto altro che riassumere e corroborare, affinchè ripetute in quest'Aula e al vostro cospetto, le proteste e le preoccupazioni del popolo italiano ricevessero il necessario rilievo. Ci risponda ora il Governo e ci tranquillizzi, tranquillizzando l'Italia e forse anche, chissà, gli spiriti dei creatori di tante sublimi opere attraverso le quali essi fecero risplendere la fiamma del loro genio dando al nostro Paese un primato unico al mondo. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere all'interpellanza e alle interrogazioni.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, io temo francamente che, alla radice dell'agitazione sorta contro l'invio di 30, non di 40, quadri e 3 sculture a New York ed a Washington per una mostra italiana del Rinascimento, stia un certo preconcetto.

Gli onorevoli Smith, Nasi, Mariotti, Barbaro, Franza, al Senato, come gli onorevoli Anfuso, Marchesi, Targetti alla Camera, rilevano soltanto ora preoccupazioni che non affiorarono affatto in Parlamento in occasione non di una o di alcune, ma di moltissime Mostre internazionali cui furono inviate dall'Italia opere non certo inferiori per numero, per importanza artistica e storica a quelle che si vogliono mandare oggi negli Stati Uniti, e sotto taluni aspetti anche più rare e più preziose. Per ricordare alcune soltanto delle spedizioni di opere d'arte italiane all'estero, citerò la Mostra dell'arte e della civiltà Etrusca che, composta di numerosi squisiti pezzi, spesso anche fragilissimi, ha avuto successive edizioni a Zurigo, all'Aja, a Parigi, a Oslo, a Colonia, richiamando l'enorme numero di un milione di visitatori e facendo diffondere in tutta l'Europa decine di migliaia di cataloghi e di saggi che hanno accresciuto l'attrazione culturale e il flusso delle correnti turistiche verso l'Italia.

Alla recente mostra del Medio Evo italiano a Parigi abbiamo inviato opere di altissimo pregio, che hanno messo in luce il vigore artistico italiano anche nell'età di mez-

zo. Ricordo ancora la mostra della Rinascenza italiana a Bruges, la mostra della pittura veneziana a Sciaffusa e Bruxelles, la mostra del ritratto veneto a Varsavia e l'altra, tuttora in corso all'Aja, dell'antica arte decorativa italiana, battezzata giustamente dagli olandesi « Italia splendida ».

Nessuno gridò mai in quelle ripetute occasioni, onorevole Smith, nè allo scandalo nè all'attentato contro il patrimonio artistico nazionale (*Interruzione dei senatori Barbaro e Franza*).

Parve al contrario che, prese le più rigorose misure di sicurezza ed attuate le più moderne cautele per la perfetta conservazione delle opere d'arte durante il viaggio e l'esposizione, l'invio di taluni documenti insigni del genio artistico italiano fosse, insieme, un dono agli altri popoli, un apporto alla comune civiltà degli uomini, un'esaltazione dei valori immortali della nostra Patria.

Nè l'invio di opere d'arte fu unilaterale, perchè i Paesi stranieri più diversi mandarono a noi, nel dopoguerra, pezzi superbi del loro patrimonio artistico. Chi non ricorda, onorevoli senatori, chi non ricorda con gratitudine la magnifica esposizione del '600 olandese che fece rivivere fra di noi, con la visione non di 30 o 40, ma di oltre un centinaio di autentici capolavori, l'atmosfera complessa e poetica della prestigiosa pittura fiamminga? Per darle un'idea, onorevole Smith, dell'importanza di quella mostrà, le dirò solo che c'erano 10 quadri di Rembrandt, uno più bello dell'altro.

Importantissime furono altre mostre venute dall'estero, da quella degli impressionisti francesi, riassuntiva delle maggiori esperienze pittoriche del XIX secolo, a quella polacca di Venezia, alla ricca collezione del museo delle arti di San Paolo del Brasile, oltre Atlantico.

Perchè dunque questa esposizione ha suscitato reazioni che non si sono mai avute per tante altre mostre italiane all'estero, anche di molto maggiore ampiezza ed importanza? Tutti ci hanno mandato, tutti ci hanno chiesto opere d'arte. Ricordo che l'U.R.S.S. ci ha inviato un notevole pezzo per la mostra giorgionesca e posso dire che l'Unione Sovietica ha chiesto a noi alcune opere di cui leggo i titoli: Tiziano « L'amore santo e l'amore profano » (sarebbe forse il caso che ci alzassimo in piedi, *tanto nomini*); Giorgione « La tempesta », pezzo unico al mondo; Botticelli « La primavera »; Piero della Francesca « La flagellazione del Cristo »; Mantegna « Cristo morto » (ricordate quel quadro immensamente suggestivo?); Michelangelo « La Madonna Doni »; Raffaello « La Madonna della Sedia »; Caravaggio « Bacco ».

Perchè dunque questo scalpore, onorevoli senatori? Forse perchè le opere viaggeranno per mare? Orbene, opere d'arte di estremo interesse sono state affidate dall'Italia, come da tutte le altre Nazioni alle navi che le hanno trasportate nei paesi più lontani sicuramente, senza danno, per offrirle alla ammirazione e allo studio di vastissime masse di pubblico. Basterà ricordare l'ampia rassegna di pittura italiana dal Caravaggio a Tiepolo — quali nomi e quali secoli, onorevole Smith! — che due anni addietro fu portata con un grande successo in Brasile, sfidando non soltanto un ben più lungo tratto di Oceano, ma anche attraversando la zona equatoriale; la mostra d'arte antica cinese a Venezia, alla quale furono inviati per mare pezzi di inestimabile valore; la recente, pure bellissima, mostra dell'arte persiana a Roma, composta di pezzi preziosissimi per rarità ed interesse artistico ed archeologico, dei quali pezzi ben 135 provenivano via mare da musei americani. Tutti gli oggetti della splendida raccolta di antichità peruviane, recentemente ammirata a Roma, vennero ugualmente in Italia dall'America per via mare. E se guardiamo al di fuori dei nostri confini, ci accorgiamo come sempre di più si allarghino gli scambi artistici fra i diversi continenti Senza attendere la prossima esposizione di arte giapponese in Europa, che voi, onorevoli senatori, avrete occasione di ammirare a Roma, la Francia ha inviato preventivamente a Tokio una mostra di arte antica ricca di opere pittoriche di altissimo pregio e con essa ha rafforzato il prestigio culturale francese in Estremo Oriente

Ma si afferma da taluno: tutto ciò non ci riguarda; a prescindere da ogni considerazione di merito, il Governo italiano — sono voci fiorentine — dovrebbe rinunciare a questa esposizione in ossequio alle disposizioni testamentarie dell'elettrice palatina; disposizioni

cioè del 1737, che vietavano l'allontanamento dalla capitale del Gran Ducato delle opere comprese in quel lascito. Io non mi soffermo sul valore giuridico dell'obiezione, che è trascurabile, sia perchè quasi nessuna delle opere fiorentine destinate alla mostra fa parte, per combinazione, di quel famoso lascito, sia perchè quella disposizione voleva impedire non l'allontanamento, ma l'invio definitivo delle opere d'arte a Vienna, pericolo che si profilava grave quando con la morte di Gian Gastone de' Medici, avvenuta per l'appunto nell'anno 1737, si estinse la Casa medicea e la Toscana passò ad una dinastia austriaca Non posso tuttavia non constatare che si discosta dalla nostra tradizione giuridica e cade nella cavillosità dell'avvocatuccio di provincia che pretendeva impastoiare l'azione culturale di uno Stato moderno con disposizioni vecchie di secoli, riferibili ad uno stadio superatissimo di diffusione culturale e di progresso tecnico E taluno, del resto, fra coloro che oggi pretendono, in nome di una cultura unilateralmente intesa, di imporre il rispetto di antiquate e non pertinenti disposizioni, non agì, pur essendo allora nella privilegiata condizione di far udire la propria voce, per farle osservare, nè si oppose ad una grande esposizione di capolavori del Rinascimento inviati in America nel 1939, esposizione effettuata in quattro grandi città degli Stati Uniti con opere che in grandissima parte provenivano da Firenze. Di malinteso unilaterale nazionalismo sembra appunto debba parlarsi dal momento che da parte degli Stati Uniti d'America non sono stati rifiutati prestiti, non di opere americane, onorevole Smith, ma di opere d'arte insigni di maestri italiani, per completare mostre organizzate in Italia.

È opportuno e necessario, mi sembra, che io accenni qui specificamente alle mostre italiane più importanti alle quali i musei americani hanno partecipato con prestiti massicci Nell'ultimo triennio si possono elencare tra queste le mostre di Guido Reni a Bologna, del Beato Angelico a Roma ed a Firenze, del Giorgione a Venezia — e riguardo a questa mostra occorre che io ricordi al Senato che soltanto per essa il contributo americano è stato di ben 13 opere del Giorgione e dei giorgioneschi — di Van Dyk a Genova, dei capolavori francesi a Roma, di Gaudenzio Ferrari a Vercelli, dei Carracci a Bologna, dell'arte persiana a Roma, di Luca Cambiaso a Genova. Ed anche negli anni precedenti numerose manifestazioni sono avvenute in Italia con la partecipazione dei musei americani e ciò particolarmente a Firenze. Cito fra queste la mostra di Lorenzo il Magnifico, di Luca Signorelli, dei quattro Grandi maestri del Rinascimento, la mostra del Pontormo e del primo manierismo fiorentino.

La sola città di Firenze, onorevoli senatori, ha avuto in prestito dai musei degli Stati Uniti negli ultimi anni una trentina di capolavori assolutamente di primo piano. Non pretendo — e sarebbe ridicolo — che la politica degli scambi culturali possa essere impostata su un meccanico computo di dare ed avere, ma è evidente che la comprensione dimostrata da parte americana merita come contropartita un'analoga larghezza di vedute nella valutazione degli interessi culturali del pubblico statunitense, valutazione che deve essere scevra da pregiudizi e da morbose ipersensibilità. Il prestito di 16 opere che si richiede ai musei di Firenze in maggior misura rispetto alle altre città — maggior misura proporzionata alla prevalenza del genio toscano nello sviluppo del Rinascimento — è un prestito che non durerà a lungo: il periodo della mostra, che si chiuderà in ogni caso alla fine di febbraio, è stato determinato tenendo conto dell'opportunità di non sottrarre opere ai musei, nel periodo in cui il flusso turistico assume proporzioni notevoli. All'inizio, infatti, della stagione turistica a Firenze e nelle altre città d'Italia, le opere saranno da tempo tornate ai loro posti. D'altra parte, onorevoli senatori, abbiamo la coscienza di non avere, per la esposizione progettata, spogliato alcun museo: nel suo insieme l'immensa ricchezza pittorica dei musei fiorentini, come di altri, rimane immutata Abbiamo scelto opere non certo secondarie, ma non sempre assolutamente famose; anzi sento qualche critica: « Avete mandato delle opere persino troppo modeste! » Mi pare che questa critica affiori anche nel discorso del senatore Smith.

Il criterio di selezione, oltre al carattere autografico delle opere, è stato quello della trasportabilità, e vorrei dire della maneggevolez-

za, della buona salute fisica delle opere stesse. Neppure nel corso della presente polemica, a parte i discorsi generici, è stato elevato alcun dubbio specifico circa le condizioni di trasportabilità di qualcuno o di uno solo dei quadri prescelti

Del tutto inesatta è l'affermazione che la notizia della mostra sia stata data all'ultimo momento e come di sorpresa: le dichiarazioni che io feci alla stampa americana all'epoca del mio viaggio negli Stati Uniti vennero diffuse dai giornali di tutta Italia; e successivamente fu compilato un apposito comunicato sull'argomento Ed infine, come Ministro della pubblica istruzione ho curato che la procedura prevista dalla legge 2 aprile 1950 fosse debitamente osservata. La questione fu da me sottoposta alla 2ª Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, la quale prese atto sia delle ragioni da me fornite circa l'opportunità dell'iniziativa, sia dell'elenco delle opere da inviare e non espresse in quella occasione voto contrario alla attuazione della mostra. Sulla base di quel parere e di quell'elenco — ecco la sua curiosità soddisfatta, senatore Smith — che fu poi concretato d'accordo tra l'Amministrazione e il Presidente del consiglio superiore delle antichità e belle arti, ritenni di dover procedere ai necessari e non brevi preliminari di accordo con le autorità artistiche degli Stati Uniti.

Non posso credere che una iniziativa condotta con tutti i crismi della legalità e non giudicata negativamente a suo tempo nella opportuna sede dai competenti e che è del tutto analoga a tante altre iniziative del genere portate a termine con plauso, debba ora preoccupare il Parlamento, solo perchè il normale rischio cui sono sottoposte le opere viaggianti viene sbandierato enfaticamente fino alla più manifesta esagerazione

Onorevoli senatori, se vi è incuria, trascuratezza, tutto è possibile, in viaggio come nelle Gallerie e nei depositi, ma in realtà i pericoli del viaggio, quando tutte le dovute cautele sono osservate, non sono certo maggiori dei pericoli di incendio, crollo, urto, furto, manomissione e di sfregio che le opere d'arte corrono quando sono esposte nelle Gallerie aperte a numeroso pubblico, a vere folle di visitatori. Nè posso a questo punto, il Senato me lo consentirà, astenermi dall'esprimere una sincera amarezza nel constatare come taluni si preoccupano degli incerti ed ipotetici pericoli del viaggio più di quanto si siano finora mai preoccupati del certo e positivo deperimento cui sono sottoposti tanti e tanti monumenti insigni ed opere d'arte di primissimo piano, sia per colpevole trascuratezza, sia per indifferenza e povertà di fondi per la conservazione ed il restauro del nostro patrimonio artistico!

Ho letto, e rispondo anche a lui, l'interrogazione del senatore Granzotto Basso. Posso dire al Senato che, malgrado i legami di partito, il senatore Granzotto Basso ed io non ci siamo nè visti nè parlati nei giorni scorsi, ma il linguaggio che egli parla è lo stesso linguaggio che scaturisce non dalla mia bocca ma dal mio cuore.

Onorevoli senatori, malgrado la sicurezza di avere già preso e fatto prendere tutte le misure necessarie per garantire la perfetta incolumità delle opere d'arte nel prossimo viaggio, il mio Ministero ha deciso di sospendere la partenza per tutto il tempo necessario ad un riesame scientifico, pronto ed accuratissimo circa i sistemi di protezione da adottarsi e circa lo stato di trasportabilità di ogni singolo pezzo

E' chiaro che se per avventura risultasse che non siamo in grado in Italia di garantire la più assoluta sicurezza di viaggio alle opere antiche, bisognerebbe rinunciare non a questa sola ma a qualsiasi mostra internazionale di opere classiche e sarebbe, onorevoli signori, una decisione grave, destinata fatalmente ad escludere il nostro Paese da un cerchio di rapporti culturali che sta diventando per tutte le Nazioni sempre più ricco e sempre più intenso.

Ma non credo a questa ipotesi, contraria al meraviglioso progresso della tecnica e contraria alla esperienza universale.

Gli ambienti culturali americani attendono con grande desiderio la mostra come un messaggio vivo dell'arte italiana. Mi giungono dalle autorità locali di Boston, Chicago, San Francisco, come anche dal governo canadese, preghiere vivissime di estendere la mostra ad altre grandi città americane oltre a New York Washington, preghiere che, in ogni caso, non

potranno venire accolte, ma che sono una testimonanza profonda di interesse e di amore.

E sul piano politico, onorevole Smith, respingiamo con sdegno un suo accenno: nessun supino conformismo, nè, come disse con frase non felice il vecchio Presidente Orlando, alcun desiderio di servilismo. Ma, onorevole Smith, non possiamo dimenticare che ci sono, negli Stati Uniti, oltre un milione e mezzo di abitanti nati in Italia e circa 8 milioni di figli di italiani, i quali hanno il diritto, come ciascuno di noi, di conoscere almeno un piccolissimo saggio artistico della loro stirpe (*Commenti e proteste dalla sinistra*).

Se e quando dopo aver rinnovato prontamente e rigorosamente i più severi controlli tecnici, una nave partirà da Napoli con un piccolo e prezioso carico di opere d'arte destinate a recare agli americani ed agli italiani d'America una fuggevole e cara visione del nostro genio più autentico, molti di noi, molti di voi penseranno anche alle migliaia di navi americane che hanno solcato il mare in senso inverso cariche di aiuti di ogni genere, nel periodo più duro della nostra storia moderna (*Applausi dal centro Vivaci commenti dalla sinistra Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Darò la parola perchè dichiarino se siano soddisfatti, prima agli onorevoli interroganti e successivamente al senatore interpellante.

Il senatore Mariotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ascoltato attentamente la replica dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione all'intervento del collega senatore Smith, e mi sembra che le sue argomentazioni non siano state esaurienti e tanto meno atte a placare il risentimento popolare manifestatosi in questi giorni in tutto il Paese contro il proposito di trasferire alcune nostre opere oltre Oceano.

Onorevole Ministro, le dirò anzitutto che non sono un artista, ma sufficientemente un italiano, un fiorentino che ha comunque come tutti gli uomini una sua sensibilità di fronte alle cose belle. Mi rendo conto della sua meraviglia che Firenze si sia spinta nella sua protesta a creare dei picchetti intorno alla Galleria degli Uffizi. Lei ritiene queste manifestazioni esagerate. Non è esagerazione.

Ricordo che fino da ragazzo — io vengo da umilissima gente — venivo condotto la domenica mattina a visitare i vari musei fiorentini, da Palazzo Pitti alla Galleria degli Uffizi, nelle chiese, ora qua ora là; siamo cresciuti in quei luoghi dove il popolo si reca ad arricchire il proprio spirito. Quelle grandi opere realizzate da uomini spesso dalla vita travagliata sono parte dello spirito dei fiorentini come sono parte di noi stessi le nostre cose e i nostri cari. Fu una lunga notte di trepidazione per il popolo di Firenze quella che precedette la liberazione della città. Trepidazione per l'incolumità fisica, ma anche per i nostri tesori d'arte, che potevano andare distrutti dalla ferocia del tedesco invasore.

Le confesso che provo grande emozione nel ricordare, affacciandomi alla spalletta dell'Arno, il triste spettacolo di rovine del 1944: il ponte di Santa Trinita, distrutto, danni alla Galleria Vasariana e ad altri insigni monumenti di Firenze. E la stessa profonda emozione che provo io, la provarono non soltanto gli artisti fiorentini ed italiani, ma anche il cosidetto popolo minuto, quello che si vede affluire in massa la domenica nelle Gallerie e nei musei della nostra Firenze. Ecco le ragioni profonde dei picchetti, simbolica difesa del patrimonio artistico di cui gli italiani tutti sono i gelosi custodi.

Pertanto non pensi, onorevole Ministro, che queste interrogazioni abbiano al fondo dei motivi diversi da quelli che io ho cercato di comunicarle.

È inutile che lei ci venga a dire, ad esempio, che l'odierna tecnica mette al riparo questo ingente patrimonio da tutti i rischi possibili. Vorrei dirle, ad esempio, che noi non pensavamo in alcun modo che l'« Andrea Doria » potesse affondare. La tecnica della navigazione, dei mezzi di trasporto è ormai tale che noi non potevamo pensare neanche lontanamente che quel nostro grande transatlantico, orgoglio della tecnica italiana, affondasse.

Eppure è successo. Questo ingente patrimonio dello spirito e del genio italiano non può, non deve andare incontro ad alcun rischio, il più impensabile. Vi è anche un'altra ragione da tenere in considerazione, cioè che l'economia fiorentina ed italiana subirebbe un grave contraccolpo se queste opere venissero a mancare o comunque fossero danneggiate, perchè esse costituiscono in gran parte il motivo del turismo a Firenze ed in Italia.

Esiste anche un aspetto giuridico che deve essere considerato, e sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro. Chi dà il diritto al Governo di trasferire dei beni demaniali che sono proprietà del popolo italiano?

ROSSI. *Ministro della pubblica istruzione.* Ma vi è una legge che prevede che si muovano.

MARIOTTI. Giusto per i beni patrimoniali sui quali il Governo può esercitare le sue prerogative, ma non per i beni demaniali, che, secondo me, non trovano base giuridica per essere trasferiti, sia pure per una Mostra d'arte in America. Pertanto mi sembra che il Governo si assumerebbe una gravissima responsabilità permettendo il trasferimento dei nostri dipinti, per due ordini di ragioni. La prima non tenendo conto della volontà manifestata in questi giorni dal popolo italiano che si oppone al trasferimento di queste opere. La seconda non considerando quale danno economico subirebbe l'Italia se queste opere d'arte venissero a mancare o comunque a danneggiarsi.

Ora io penso, nonostante certe sue affermazioni, onorevole Ministro, che gli americani e i sovietici comprenderanno che ciò non è, badi bene, grettezza o nazionalismo artistico, ma semplicemente salvaguardia di un patrimonio spirituale artistico ed economico che nei limiti del possibile non può essere sottoposto, per elementi imponderabili, ad alcun rischio. Comprendo, onorevole Ministro, quando lei parla di rapporti internazionali sia pure a carattere culturale, il suo imbarazzo come uomo di Governo, e come per questa ragione io sia portato a giustificare il suo atteggiamento, ma se per un momento ella riuscirà ad uscire dalla sua posizione e tornerà ad essere l'uomo della strada che ama il suo Paese e tutto ciò che lo onora, prevarrebbe il criterio manifestato dal popolo italiano in questi giorni. Mi sono cadute le braccia quando l'onorevole Ministro ha accennato che l'America non merita l'affronto del non invio delle opere a Washington solo perchè essa ci ha mandato navi piene di commestibili e di aiuti di altro genere. È stato un modo assai infelice di esprimersi, e questo dico pur rimanendo inalterata la stima che ho per il Ministro della pubblica istruzione. Potrei dire in questa occasione che l'America non ha dato niente per niente, parliamoci con grande chiarezza. Ma anche se ci avesse dato in omaggio alla solidarietà internazionale, diciamo grazie!, ma non ci si infliggano altre vessazioni. Il patrimonio artistico a cui gli italiani tengono tanto non ha niente a che vedere con gli aiuti a suo tempo datici e sulla cui natura siamo pronti a discutere qualora lo si ritenga opportuno.

Ecco perchè io penso che gli amici americani, come gli amici di altri Paesi, non si offenderanno se il popolo italiano si manifesta contro il trasferimento delle sue opere d'arte, non per scortesia o per altre ragioni, ma perchè esse costituiscono un patrimonio che non può essere sottoposto ad alcun rischio.

Per queste ragioni mi auguro vivamente che il Governo desista dal proposito di mandare queste opere alla Mostra di Washington. Questo significherà tener conto dell'intimo motivo delle proteste di questi giorni del popolo italiano e dare prova di responsabilità nel non far correre rischi di nessun genere a questo ingente patrimonio che fra l'altro tanto influisce a rendere tollerabile lo squilibrio della nostra bilancia dei pagamenti. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il senatore Granzotto Basso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRANZOTTO BASSO. La mia interrogazione non avrebbe bisogno di ulteriore illustrazione perchè la ritengo esauriente, anche se sintetica. Purtuttavia aggiungerò poche parole.

Intorno alle nostre grandi opere d'arte e all'invio di alcune di esse per una Mostra del nostro Rinascimento negli Stati Uniti, si è scatenata una polemica ingiustificata nei motivi e nelle finalità. Si pongono così faziosi intralci all'opera del Governo e si riverberano falsi sentimenti nei rapporti, interessantissimi, con un grande popolo amico ed alleato. Tutti siamo d'accordo che il nostro patrimonio artistico va tutelato con ogni cura, anche se i mezzi all'uopo non sempre siano sufficienti. E chi ne potrebbe dubitare? Ma questo sentimento non può essere esasperato fino al più vieto egoismo nazionale! Le nostre opere d'arte di valore unico, universale, possono assolvere la loro alta funzione di meglio farci conoscere all'estero. È un presupposto, questo, di quella fraternità fra i popoli che costituisce la mèta di ogni preveggente opera di governo. C'è del resto una reciprocità nell'attuazione di questo concetto e come siamo stati lusingati nel nostro orgoglio e nella nostra elevazione spirituale dall'invio, che dall'estero c'è talora stato fatto, di opere d'arte, per la diretta loro conoscenza ed ammirazione, altrettanto può e deve essere fatto da noi e non si parli di pericoli per questa trasmigrazione temporanea e assolutamente eccezionale.

In qualsiasi evento umano si annida il fortuito e l'imprevedibile. Anche nella condizione attuale le grandi opere d'arte, come ogni altra cosa umana, sono sempre esposte ad un rischio, anche minimo, malgrado tutte le cautele e tutti gli accorgimenti.

La questione va posta su un altro piano e cioè se sia consentito al Governo, in determinate condizioni ed occasioni, nell'interesse nazionale e nel tributo universale alle grandi manifestazioni universali, di partecipare direttamente alle stesse, o di promuoverle, avvalendosi, fra gli altri mezzi, anche delle opere dei grandi maestri dell'arte, di cui siamo per nostra somma fortuna largamente forniti. La risposta non può che essere affermativa. Prescindo dalle molte considerazioni, che, per il caso in ispecie, potrebbero farsi circa gli scopi di quella Mostra, la cui attuazione si risolve in mille vantaggi per il nostro prestigio, sopratutto nei riguardi di larghissimi strati popolari, ai quali viene così consentito di poter prendere visione diretta di quelle creazioni eccelse, delle quali andiamo orgogliosi e che, al pari delle moderne attività, ci dànno diritto al posto che meritiamo nelle opere di progresso e di civiltà nel mondo.

Per questi motivi e in questo senso lasciamo piena libertà di determinazione e di attuazione al Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Saggio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SAGGIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori. Io ho ascoltato come sempre con attenzione e con ammirazione il nostro Ministro della pubblica istruzione e potrei anche fare a meno di parlare, se non sentissi il bisogno di puntualizzare ulteriormente quella situazione, che in parte è già stata chiarita dal nostro Ministro.

Incomincerò col rispondere alla domanda posta dal mio collega ed amico onorevole Smith, anche se in modo che forse non lo soddisferà completamente. Egli chiedeva: chi ha avuto l'idea di questa mostra? E faceva notare come sotto questo proposito ci fosse un sottofondo, che cercava poi di scandagliare. Io prescindo dall'esame di questo sottofondo, che non escludo ci possa essere, ma che non so se ci sia, e dico che il chiedere a chi sia venuta l'idea di una mostra d'arte all'estero, è in un certo senso domanda ingenua, perchè il motivo dello scambio è connaturale alla vita della cultura e noi stessi — così come osservò l'onorevole Ministro — ne abbiamo beneficiato per tutte quelle mostre di grande importanza, che abbiamo realizzato, valendoci anche di contributi provenienti da Nazioni estere.

Prima di questo, dunque, io osserverei che dovremmo domandarci qualche altra cosa, e cioè: « È questa mostra un fatto di cultura? ». Mi pare che su ciò si possa consentire. Una mostra d'arte come quella che avverrà in America è un fatto di cultura che bisogna tenere nel giusto conto e per cui, se è necessario, sarà bene fare anche dei sacrifici. Ma sin dove, onorevole Ministro, si debbono spingere questi sacrifici? Qui risiede veramente il punto vivo del problema, che deve richiamare la vostra e la nostra attenzione.

C'è una legge, signor Ministro, alla quale voi come tutti noi dobbiamo attenerci, legge di cui da parecchie parti si è chiesta la riforma, ma che in atto noi dobbiamo osservare. Uniformiamoci ai dettami di questa legge cui lei ha fatto pure riferimento e precisamente riferiamoci a quello che è l'articolo che si attaglia al caso che noi esaminiamo. La legge del 22 giugno 1950, all'articolo 2 stabilisce che possono essere inviate all'estero delle opere d'arte, ma fissa delle eccezioni: esclude cioè da questa possibilità di emigrazione le opere che costituiscono il fondo principale, o una parte organicamente sistemata che costituisca una sezione determinata di un museo ed in particolar modo esclude quei dipinti su tavola o quelle opere di grande dimensione che, proprio per la loro stessa ampiezza, con molta probabilità colla rimozione ed i fatali disagi di un viaggio correrebbero il rischio di deteriorarsi.

A questo proposito lei ha detto, onorevole Ministro, e le sue dichiarazioni soddisfano sino ad un certo punto noi, perlomeno me, che sono l'interrogante: « Noi sospendiamo la partenza dei quadri e faremo sottoporre quelle opere che dobbiamo mandare in America ad un nuovo esame da parte dei tecnici che ci dovranno esporre il loro parere sulla possibilità di un viaggio e di un ritorno senza rischi, cioè che garantiscano che le opere non abbiano a subire un deterioramento ».

Ma, signor Ministro, questo non mi pare un ostacolo che si possa superare tanto facilmente e le dirò subito il perchè. C'è un tecnico, il quale ci possa garantire che particolari opere d'arte e per la loro vetustà e per la materia dei colori usati e per tavola su cui furono dipinti possano essere inviate in America, senza correre dei rischi, che vadano oltre quelli normali e già gravi di un lungo viaggio per mare? Lei si è riferito ai grandi progressi della tecnica, ma guardi che la tecnica ha un confine ed ha un limite. In questa materia la scienza non è in condizioni di poter garantire alcunchè. E glielo dimostrerà, più che una teoria, un fatto. Un grande americano, che è un grande italiano d'elezione: il Berenson, racconta un episodio che molto probabilmente lei conosce meglio o alla pari di me.

PRESIDENTE. Senatore Saggio, ella ha superato il tempo previsto dal Regolamento per la replica dell'interrogante. La prego di concludere.

SAGGIO. Posso finire subito, se il signor Presidente lo vuole, perchè non sto dicendo cose molto interessanti.

PRESIDENTE. Senatore Saggio, vi è una norma del Regolamento che stabilisce tassativamente il tempo concesso all'interrogante per la replica.

SAGGIO. Dicevo: il Berenson narra che trovandosi in Belgio, ed essendo punto dal desiderio di vedere la famosa « Deposizione » del Lombard che si trovava a Montpellier, quando entrò nella stanza dove egli centinaia di volte l'aveva vista ed ammirata, con grande sorpresa trovò che il quadro giaceva ai piedi della parete, sull'impiantito, in frantumi. Che cosa era avvenuto? Era avvenuto che tempo prima dovendo quello stesso quadro essere rimosso per essere trasportato ad Anversa, staccato dal punto che da secoli occupava, aveva subìto come un urto per cui si era frantumato.

Tutto questo ci deve fare seriamente riflettere. Come può lei, come possono i tecnici, garantire che un'opera che è stata attaccata ad una parete, specialmente se opera su tavola, per effetto di un clima diverso, di un urto, di una alterazione improvvisa dell'atmosfera, non subisca proprio quello che ha subìto dolorosamente e sciaguratamente la « Deposizione » di Lombard?

Ed allora io direi: accettiamo senz'altro la sospensiva di cui lei ha parlato, ma vorremmo che lei la completasse in questi termini, cioè che l'esame delle opere sia fatto nella maniera più scrupolosa, e che non siano inviate in America tutte quelle opere, per cui i tecnici non escluderanno anche una sola eventualità di deterioramento.

Un'ultima parola, signor Ministro, vorrei dire anche per legittimare il mio intervento. Lei ha detto: noi non spoglieremo i Musei. Ne avete spogliato uno e precisamente uno della mia Sicilia, quello di Cefalù, che richiama molti turisti, oltrechè per i suoi mosaici, perchè vi si conserva un ritratto di uomo di Antonello da Messina, che è proprio su tavola e che viene dall'antica Lipari. Quel quadro andrà in America. È il solo quadro di quel museo. Usate nei confronti di questo capolavoro, che tra i ritratti di Antonello è forse il più fascinoso, usate per questa opera che è tanto cara non solo a noi siciliani ma a tutti gli italiani e vorrei dire alla umanità civile ogni cautela possibile! (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Onorevoli senatori, mentre do atto della sensibilità dimostrata dall'onorevole Ministro nella discussione di questa interpellanza e di queste interrogazioni, e lo ringrazio anche del provvedimento adottato di sospendere l'invio delle opere, non posso dichiararmi evidentemente soddisfatto di tutta la risposta nel suo insieme.

L'appassionato intervento e l'interessamento vivissimo del pubblico, di tutto il pubblico italiano, sono davvero commoventi e confortanti, specialmente in un periodo di profonda decadenza spirituale, come quello attuale, e così anche, e a maggior ragione, l'autorevolissimo interessamento di tutti gli artisti e, fra di essi cito uno delle maggiori glorie dell'arte italiana nel mondo, che abbiamo l'onore di avere con noi in questa Alta Assemblea: il senatore Canonica, che ieri faceva dire sui giornali che questa « scarrozzata » delle opere d'arte è una offesa al decoro, e che è indignatissimo per questa iniziativa, che rivela una grave trascuratezza del nostro patrimonio artistico. Egli infine fa scrivere, che « iniziative come questa sono un insulto alla sensibilità e al decoro del popolo italiano » e conclude: « come italiano e come artista sono indignatissimo! ».

D'altro canto proprio ieri anche la Commissione del Senato per l'istruzione e le Belle Arti faceva unanime voto, perchè si soprassedesse a questa spedizione.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se mi è permessa un'interruzione, signor Presidente, debbo dire che non ho avuto notizia di questo voto, anche dopo aver fatto ricerche.

PRESIDENTE. Infatti, non si è avuto alcun voto, dato che la Commissione si è limitata a parlare dell'argomento.

BARBARO. Le Commissioni possono sempre esprimere voti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sì, ma, visto che ella vuol fare un'osservazione alla mia osservazione, mi permetta di dirle che in ogni caso non sarebbe stato opportuno che la Commissione avesse espresso un voto nell'imminenza della discussione in Aula.

BARBARO. Comunque, signor Presidente, la storia è storia, e questo fatto io lo riferisco all'Assemblea.

Esperienza passata, dice l'onorevole Ministro. Ma appunto perchè abbiamo avuto una esperienza passata dei danni, che hanno prodotto questi trasporti, a preziose raccolte, ci allarmiamo per l'avvenire. D'altro canto, questo turismo alla rovescia non lo capisco: se mai, bisogna favorire il turismo, il movimento degli uomini, non il turismo delle opere d'arte. Poi non è merce di scambio, questa, che possa legittimare uno scambio di prestazioni fra noi e altri popoli nobilissimi. Queste sono cose uniche, che rappresentano quanto di più sacro ci sia nell'arte mondiale. Infine si cerchi di curare meglio tutte le nostre preziose opere d'arte sparse nelle gallerie, nelle chiese, tante volte neppure accessibili ai visitatori, per cui qualche volta c'è da desiderare che non vengano scoperte e dissotterrate le opere d'arte, perchè spesso non si è in grado di mantenerle.

L'altro giorno, se non sbaglio, proprio l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, Romita, diceva che, siccome non è facile mantenere tutti questi preziosi ricordi archeologici ed artistici del passato italiano, sarebbe forse augurabile che essi restino sotto terra, non vengano alla luce, perchè non siamo in grado di mantenerli.

Comunque, bisogna fare di tutto, come del resto si fa, per assicurare questa manutenzione. Bisogna anche dare lode, del resto, per quello che si fa in alcune zone, come nella terra di Calabria, antichissima fra le antiche, dove si cercano questi tesori del passato e, una volta scoperti, se ne assicura la manutenzione, che meritano.

Venendo rapidamente alla conclusione, dirò che, secondo me, le opere d'arte italiane in genere non devono essere spostate, trasportate, e tanto meno mandate all'estero. Anzi, onorevole Ministro, bisogna sorvegliare attentamente perchè non si verifichino, come dicevano poc'anzi alcuni colleghi che hanno parlato, quei commerci clandestini di opere d'arte che fanno passare le frontiere dell'Italia ad una enorme massa di opere che non riusciamo neppure a controllare ed a contenere. Questo traffico clandestino è pericolosissimo per il nostro patrimonio artistico e bisogna perciò stroncarlo a qualunque costo!

Fin troppe opere d'arte hanno varcato, onorevoli senatori, nei secoli, ingiustamente, i confini della Patria. Interi musei, come quelli di Parigi, di Vienna, come quelli di Londra e di New Nork ecc. ecc., hanno inestimabili tesori d'arte italiana; e in qualche caso — come osservo nell'interrogazione che ha avuto l'onore della firma di miei colleghi di gruppo ed anche della firma del senatore Canonica — in qualche caso si riesce financo a cambiare i nomi delle opere e degli autori. Cito per tutto quello che avviene al Louvre, dove la « Gioconde » è di « Leonard », dove si parla di Tizien, di Guerchin, di Caravage, ecc. ecc., dove prima esistevano intere sale dedicate e intitolate interamente all'arte fiorentina, all'arte veneziana, ecc. ecc., che ora mi pare non esistano più. E dire che intorno alla « Gioconda » si è creata, grazie alla grandissima, continua affluenza dei visitatori attoniti, ammirati e direi incantati, quasi una zona sacra, una zona che, come dicevo, è alla soglia del divino!...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Barbaro.

BARBARO. È mia abitudine, signor Presidente, concludere sempre e rapidamente.

Ma ora basta, mi permetto di dire, in fatto di emigrazione di opere, perchè il trasporto è assurdo, è grottesco, è goffo, è barbaresco per chi riceve ed umiliante per chi dà! Solamente si potrebbe ammettere qualche limitata attività del genere in base ad una reciprocità di trattamento: ma, perchè ci sia reciprocità, occorre che ci siano opere degne delle nostre, che molto spesso, però, onorevoli senatori, sono proprio le nostre di ritorno!

Comunque, in linea generale e di principio, io dico: « hic manebunt optime » le opere d'arte. Debbono cioè rimanere esse in Italia, che è stata ed è la madre della più alta e perenne civiltà, è stata ed è la culla della più grande e nobile arte in ogni epoca della storia!

PRESIDENTE. Il senatore Smith ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SMITH. Io debbo dichiarare con molta chiarezza e lealtà che sono completamente insoddisfatto della risposta che l'onorevole Ministro ha dato alle mie osservazioni. Intanto comincerò col dire che il Ministro ha risposto non rispondendo. Egli si è indugiato nell'esporre un lungo elenco di esposizioni e di Mostre durante le quali o dall'Italia sono emigrate verso l'estero alcune opere d'arte, o dall'estero queste opere d'arte sono venute verso l'Italia, oppure da altre nazioni tra loro, queste opere hanno temporaneamente trasmigrato. Ma io avevo domandato qualcosa di preciso. Per esempio, da chi era partita l'iniziativa di questa mostra, e su questo punto non ho potuto avere alcun ragguaglio. Ho accennato alle molte opere che, attraverso queste Mostre ambulanti, vanno or qua e ora là, tornando solo quando coloro che le hanno in consegna lo ritengano opportuno. Ho accennato alle opere trasferite in cosiddetto « temporaneo deposito » presso Ambasciate, legazioni, Istituti, parrocchie ecc.: non ho avuto il bene di sapere nulla. Non solo: ho segnalato che dai musei italiani sono partite migliaia di opere che non sono più ritornate, ho citato musei che sono andati chiusi in quanto ciò che contenevano è andato totalmente disperso, come il museo degli Arazzi di Firenze. Non ho avuto il bene di sentire una parola nemmeno a questo proposito.

Che cosa ho ascoltato allora? Ho ascoltato dalla parola del Ministro l'assicurazione che rischi e pericoli non vi sono, in quanto tutte le cautele sono state prese, tutte le precauzioni sono state adottate, in quanto la tecnica moderna fa miracoli, in quanto i tecnici interessati in questa vicenda hanno dato tutte le garanzie ecc. Queste sono opinioni dei signori tecnici, sono opinioni rispettabilissime anche dell'onorevole Ministro, ma non è l'opinione del popolo italiano. Non sono le opinioni degli artisti, dei pittori, dei competenti, degli esperti italiani che in questo momento vivono ore di attesa per sapere se veramente le opere in questione, che sono innegabilmente l'unico tesoro che abbiamo, corrono o non corrono pericoli.

Che altre opere abbiano viaggiato non in numero così cospicuo, ma isolatamente, a me non interessa nulla. Le opere di cui si tratta oggi devono attraversare l'Oceano. Che ne sappiamo degli imprevisti del mare? Il senatore Mariotti ha parlato dell'affondamento dell'« Andrea Doria »; io non voglio insistere su questo incidente; è stato un sinistro che ci ha addolorati ma gli incidenti quando si naviga sull'abisso possono essere tanti. E poi io so che sull'Oceano vi sono delle differenze di temperatura e di umidità veramente impressionanti con spostamenti fino a 10 gradi per la temperatura e a 25 per l'umidità. Chi può garantire che su una tela che ha 500 anni di vita questi sbalzi non abbiano effetti pregiudizievoli?

Lei, signor Ministro, ha parlato di opere insigni che viaggiano in perfetta tranquillità: ci ha detto che alla mostra di Venezia sono giunte dall'America 13 opere del Giorgione. Ma le opere del Giorgione sono 4 o 5; c'è il Giorgione e ci sono i Giorgioneschi. A me della roba che viaggia sotto il nome di Giorgione e poi non è autentica non interessa niente; a me interessa che le opere autentiche non siano esposte al rischioso imprevisto. Questi rischi esistono. Perchè non volete fermarvi di fronte a queste possibilità e negarle unicamente perchè in altre epoche per noi dolorosissime sono arrivati in Italia bastimenti carichi di derrate alimentari? Come è possibile fare un confronto di questo genere? Come non avvertirne l'umiliazione?

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ma no, assolutamente.

SMITH. Onorevole Ministro, io l'ho interrotta quando lei presentava questo parallelo. Non intendo ripetermi: chiunque intende che non possiamo arrivare a comparazioni così meschine e degradanti. Dunque mentre mi dichiaro insoddisfatto e so che insoddisfatti saranno gli artisti che si sono interessati della cosa ed il popolo italiano, vorrei rivolgere ancora una preghiera, un invito a riflettere su quello che è avvenuto. Lei, onorevole Ministro, ha annunziato la soppressione della partenza dei quadri o qualcosa di simile affinchè una commissione di tecnici esamini le opere che sono in procinto di partire e ci dica quali di esse tranquillamente possano attraversare l'Oceano. Non le pare che tutto questo avrebbe dovuto essere già stato fatto? Ci si pensa un po' tardi...

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ma certo che sono stati già fatti. Si tratta ora di rifarli per la sua insistenza.

SMITH. Tanto meglio, allora e grazie! Comunque, curiamo gli interessi dell'arte italiana, curiamoli seriamente, rendiamoci interpreti dell'ansia generale. Signor Ministro, mi può credere, così operando lei avrà il plauso di tutti! (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione.* Se il Senato mi consente, vorrei ancora, per non essere accusato di non aver risposto a tutti i punti sui quali ho avuto domanda, dire qualcosa agli onorevoli interroganti e all'onorevole interpellante.

Il senatore Mariotti parla del rischio della navigazione per mare; e questo tema mi pare ricorra anche nelle dichiarazioni degli altri colleghi. Tutti coloro che sono esperti in materia di assicurazione, che hanno esercitato come me per molti anni la professione di avvocato, sanno che i rischi per i trasporti via

mare pagano un tasso di gran lunga superiore ai rischi per i trasporti via terra. (*Interruzioni dalla sinistra*). Gli assicuratori dei *Lloyd* non lo faranno certo per fare una cortesia al Ministro che deve rispondere: è una prassi che si è andata affermando attraverso lunghissima esperienza, per cui il trasporto via mare è ritenuto meno rischioso del trasporto via terra.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Smith a proposito delle diversità di temperatura e delle differenze igrometriche, rispondo che gli sbalzi di temperatura sono superiori nelle zone continentali che in quelle marittime. Le grandi escursioni tra la temperatura notturna e quella diurna non si verificano mai in mare, dove anzi la temperatura è costante molto di più che nelle città continentali. Quanto all'umidità, ella mi consentirà di dirle che non è legata alla superficie del mare. Ad esempio, credo che sia meno umida la spiaggia di Capri che non le pianure di Abbiategrasso o Vigevano, che pure sono lontane dal mare.

L'onorevole Mariotti ha accennato ad una questione di carattere giuridico: il Governo non avrebbe il diritto di mandare fuori opere di proprietà demaniale. C'è una legge apposita che regola questi scambi internazionali e quindi mi pare che la risposta l'onorevole Mariotti la troverà, anzichè nelle parole più o meno felici del Ministro, in quel testo legislativo. Infine rispondo sempre all'onorevole Mariotti per un argomento che è stato trattato anche da altri, quello dell'interesse turistico. Oserei dirgli che egli non è molto pratico, mi pare, dei sistemi nuovi del turismo e della pubblicità. È precisamente mandando dei piccoli assaggi, allettando la curiosità, che si attraggono le masse. Quando si dà un film nuovo, nessuno dei produttori pensa che proiettando alcune scene il pubblico non andrà a vedere l'intero film. Così mandando alcuni pochi capolavori in America è certo che non nuociamo allo sviluppo turistico italiano ed anzi l'incoraggiamo .

MARIOTTI. I nostri capolavori non hanno bisogno di propaganda.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che attraendo la curiosità su alcuni di questi capolavori aumenteremmo il flusso turistico in Italia, come è stato dimostrato attraverso esperienze del genere.

Ringrazio l'onorevole Granzotto Basso per la sua equilibrata comprensione e dico che egli ha espresso meglio di me la sostanza del mio pensiero.

All'onorevole Saggio vorrei dire grazie per molte cose assennate che ha detto, ma vorrei fare anch'io una piccola critica alla critica. La sua è in genere una critica del giudizio. È vero che i critici d'arte si possono sbagliare, ma tutti si possono sbagliare, sbagliano i giudici, si sbagliano i medici. È questione di fare il massimo sforzo perchè il limite dell'errore sia ridotto al minimo. Quanto al delizioso quadro di Antonello da Messina che mi si profila dinanzi agli occhi nella sua purezza e nella sua perfetta beltà, creda, onorevole Saggio, che è caro al mio cuore di italiano come al suo cuore di siciliano e che nessun attentato sarà consentito a quella gemma dell'arte.

L'onorevole Barbaro mi ha fatto alcune osservazioni acute di cui terremo conto ma che non mi paiono del tutto pertinenti alla materia oggi in discussione. I capolavori che sono esposti al Louvre con etichette scritte in un barbaro francese, anzichè in italiano, non toccano l'argomento oggi in discussione.

All'onorevole Smith, infine, che ha parlato per ultimo, vorrei dare le risposte che chiede, ma egli sarà così cortese da permettermi di dirmi anch'io insoddisfatto della sua replica. È un'insoddisfazione reciproca. Neanche l'onorevole Smith ha risposto alla domanda principale che era contenuta nelle mie parole: perchè dopo tante grandi esposizioni fatte durante decenni, in misura di gran lunga superiore a quella attuale, per la prima volta, ella, onorevole Smith, si sveglia in questa occasione? Io non ho forse risposto ad altre domande, ma ella non ha risposto a questa mia che era pure una domanda importante e pertinente.

Le domande che ella mi pone avranno tutte risposta.

Ella mi chiede da chi è partita l'iniziativa. Glielo dico subito, con tutta chiarezza e sincerità, perchè mi pare la cosa più onorevole del

mondo. Quando sono stato in America per allacciare certe relazioni culturali, da per tutto, ovunque andassi, in una scuola, in una università, in un museo, al Dipartimento di Stato, mi si domandava: perchè non mandate in America un saggio della pittura della Rinascenza, che sarebbe infinitamente desiderato? Le stesse cose mi ha detto l'ambasciatore Brosio, mi ha detto cioè: sarebbe utile dal punto di vista dei rapporti culturali con l'America che venisse qui una buona, una discreta esposizione della Rinascenza. Ecco come la cosa è onestamente nata ...

SMITH. In realtà avrei dovuto capirlo leggendo la « Giustizia ».

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto capirlo qui, perchè il Ministro lo ha detto ed io l'ho sentito.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Grazie, signor Presidente. Ad ogni modo lo ripeto a tutte lettere, perchè non c'è nulla su cui io intenda stendere un velo: è la cosa più naturale del mondo.

Ella poi mi ha chiesto cose che sarebbero di grave momento, sebbene esulino dalla presente materia, cioè notizie delle opere d'arte mandate fuori d'Italia o in parrocchie, o addirittura della spogliazione e della chiusura dei musei! Io la prego veramente con le mani giunte di indicarmi un solo pezzo d'arte che sotto la mia amministrazione di Ministro responsabile della pubblica istruzione sia andato clandestinamente all'estero, o in parrocchia, e di farmi un solo nome di museo che sia stato spogliato sotto la mia amministrazione.

LUSSU. Lei non è recidivo, ma potrebbe accadere.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se è un ammonimento, lo accetto come tale per il futuro, ma non posso accettarlo come rimprovero per il passato perchè sono del tutto innocente e ignoro le spogliazioni di cui l'onorevole Smith va parlando.

In realtà i punti sono due e sono questi. Nel limite delle possibilità umane occorre che trasporti di questo genere di delicati pezzi d'arte, che sono veramente pezzi dell'anima nostra, del nostro genio, del nostro cuore, siano circondati dalle più assolute cautele e su questo spero di dare affidamento pieno al Senato. Non è che noi sospendiamo perchè non abbiamo adottato tutte le cautele, ma perchè vogliamo confermarle, rinnovarle, dando un secondo saggio dell'interesse profondo che la amministrazione ha ai capolavori italiani; è perchè vogliamo che tutti i dubbi siano rimossi.

Seconda questione è quella della parità del trattamento. Può anche darsi che sia una buona politica delle belle arti quella di dichiarare inamovibili tutti i quadri delle gallerie italiane, e con ciò rispondo in genere alle varie osservazioni che si fanno, come queste: nessun critico è mai in grado di stabilire se un quadro può viaggiare; posson succedere sempre delle disgrazie sia nel viaggio di terra che per mare; nessuna cautela è sufficiente ad impedire l'accadere di eventi imprevedibili — può anche darsi, dico, che sia buona politica delle belle arti quella di dichiarare inamovibile l'intero patrimonio artistico italiano. Bisogna però in tal caso dettare una norma di ordine generale, evitando qualsiasi discriminazione, garantendo a tutti i Paesi la parità di trattamento e non intervenendo soltanto per una data esposizione in un determinato Paese, quando ne sono in corso altre verso altri Paesi, poichè tutti i tesori d'arte sono sullo stesso piano. Bisogna che il Senato ed il Governo, esaminata a fondo la questione, vedano se non è il caso di presentare un progetto di legge.

Mi pare con ciò di avere esaurientemente risposto e chiudo confermando che la nuova verifica non è affatto necessaria, perchè si era già compiuto il massimo sforzo con la massima diligenza. Essa sarà tuttavia condotta con estremo rigore, come desiderato dal Senato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni è esaurito.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato iniziato l'esame dell'articolo 1 e sono stati respinti i primi due emendamenti presentati su tale articolo.

Passiamo ora all'esame del terzo emendamento, presentato dalla onorevole Merlin Angelina, tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo, che è del seguente tenore:

« Il Questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti ».

L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di svolgere l'emendamento.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei non essere accusata di presunzione se, con questo emendamento all'articolo 1, io entro praticamente in un dibattito nel quale hanno preso la parola degli illustri miei colleghi, i quali, tra l'altro, sono anche dotti nelle scienze giuridiche, mentre io porto soltanto l'espressione della mia sensibilità di donna.

Dice infatti il comma che io ho proposto di sopprimere, che il questore avverte le persone elencate nei successivi commi, che farà luogo alle misure di prevenzione, contenute nel testo di legge, cioè negli articoli che seguono al primo. A me pare che ciò sia pleonastico, perchè l'avvertimento è già contenuto nelle parole del primo comma. Evidentemente quelle persone, come tutti i cittadini, devono conoscere la legge: l'ignoranza delle leggi non è consentita a nessuno. Anzi direi che coloro che non le osservano sono quelli che le conoscono maggiormente. Gli oziosi, i vagabondi, i lenoni, gli usurai, i giocatori, i criminali, per il fatto che cercano di nascondere i loro misfatti, sanno che le loro male azioni sono punite dalle leggi.

Vediamo un po' chi sono gli oziosi. Già il collega Mancinelli ha detto come nascono gli oziosi: nascono dall'abitudine di non lavorare, e questa abitudine molte volte non è effetto del loro carattere, ma semplicemente dell'ambiente in cui sono cresciuti o dell'impossibilità di trovar lavoro. L'ozio non è una cosa naturale. Penso che l'onorevole Ministro abbia osservato, come tutti voi, come me, che i bambini, più o meno vispi, giocano tutti, vale a dire si dedicano a quelli che il Parini aveva chiamato « gli utili trastulli — dei vezzosi fanciulli »: utili perchè è da questa attività del gioco che nasce poi l'attività del lavoro, che non è soltanto una necessità, un dovere o un diritto, ma è un bisogno, non solo dello spirito, ma anche del corpo. Anzichè le diffide agli oziosi, mi sembra che una misura di prevenzione dovrebbe essere quella che consiste nel ricreare l'ambiente in cui vivono, il che è opera faticosa e lunga, lo so, e specialmente quando si tratta di rieducare della gente che è già incallita nell'ozio. E bisogna altresì cercare di dar loro i mezzi di lavoro.

Si parla poi dei vagabondi. Io di vagabondi ne conosco pochi; la categoria di vagabondi più numerosa, in Italia, è, purtroppo, quella degli zingari. Vorrei sentire cosa può dire un Questore a questa gente nomade che pullula nel nostro Paese, mentre in tanti altri Paesi stranieri che io ho visitato, non li ho mai visti.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* MERLIN ANGELINA). Veniamo ad un altro punto che vorrei fosse chiarito. Il Questore — dice l'emendamento del quale ho proposto la soppressione — ingiunge alla persona diffidata di cambiare condotta. Chi sono le persone indicate al numero 3 e ai numeri 4 e 5? «Coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente anche in parte con il provento di delitti ».

Ma come? Se vivono col provento di delitti, domando perchè devono essere accarez-

zati dalla diffida e non piuttosto condannati a norma delle leggi vigenti e degli articoli del Codice penale che contemplano tali delitti. A meno che non si sia tutti dell'opinione espressa da Benedetto Croce nei suoi « Saggi filosofici ». Egli parla di mestieri infami, come la prostituzione, il lenocinio, il gioco d'azzardo, l'usura ecc. Il Croce nota la *contradictio in adjecto* contenuta in tale espressione, perchè col sostantivo « mestieri » si indica un bene negato dall'aggettivo « infame ». Come si risolve la contraddizione? Sembra impossibile, eppure, con l'arzigogolare proprio dei filosofi, la si risolve, riconoscendo che ciò che si approva è il mestiere, ciò che non si approva è la sostanza del mestiere. Perchè si approva il mestiere? Perchè esso produce un bene, che sarebbe il denaro, che viene messo in circolazione nella vita economica e può produrre degli altri beni. Ecco un esempio: il denaro lasciato dagli usurai può essere impiegato in qualche opera di beneficenza o anche in qualche opera santa.

Una volta ho avuto l'onore di presentare in questo stesso Senato una interrogazione a proposito di un certo mercante di stupefacenti e mostrai anche un giornale nel quale egli era rappresentato col progetto di una Chiesa che avrebbe regalato non so a quale città, costruita precisamente col denaro procuratosi col mestiere di spacciatore di stupefacenti. Penso che se costui è stato solo diffidato e non punito, debba essere perchè qualcuno pensa come il Croce che quel denaro *non olet*. Il Croce aggiunge che solo gli artisti e i poeti criticano questo, non i razionalisti; ma io, signor Ministro, preferisco essere, e magari lo fossi, artista o poeta, o solo sentimentale, piuttosto che razionalista, piuttosto che pensare che coloro che vivono col delitto debbono essere accarezzati dalla diffida, invece che condannati, perchè pericolosi all'ordine sociale.

Ricordo anche un libro, che lei onorevole Ministro certamente avrà letto, perchè penso che l'onorevole Scalfaro glielo avrà procurato, il libro della Philippon, nel quale ci sono pagine dedicate proprio a quel tale che citavo e che la polizia italiana non conosce o non sa neppure diffidare. Vi sono molti altri che nessuno tocca. Ricorda, l'onorevole Bosco qui presente, che durante l'altra legislatura ha denunciato i misteri bacchici che si compivano, nella nostra Capitale, dalle classi più elevate?

Che cosa gli è stato risposto? Che i giovani alla fin fine si devono divertire.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non proprio così.

MERLIN ANGELINA. Sì, è stato risposto questo, come ho ricordato in un'altra mia interrogazione.

Quindi, onorevole Ministro, mi parrebbe superflua anche la disposizione secondo la quale il Questore ingiunge alla persona diffidata di cambiare condotta. Come se fosse facile cambiare condotta, per quei poveri diavoli che, alla fin fine, saranno i soli ad essere diffidati, mentre parecchio si lascerà correre!

Guardi che io non voglio accusare la Questura, signor Ministro; ho avuto a che fare direttamente con la Questura, per ben 26 anni e la conosco tanto bene, che durante la lotta di Liberazione non sono mai incappata nelle sue spire e questo perchè la conoscevo tanto a fondo che avevo trovato il modo di imbrogliarla sulla mia attività politica. (*Commenti*).

Io sono una lettrice di parecchi libri. Settembrini ricordava che uno sbirro della polizia borbonica gli aveva detto: « Signorino, i governi passano ma la polizia resta ». La polizia c'era al tempo fascista e c'è anche adesso; i questori ci sono e ci saranno sempre, qualche volta con il complesso di Scelba, ora con il complesso di Tambroni, e domani con il complesso di qualche altro Ministro. È evidente. Però posso dirvi di aver conosciuto questori che erano della brava e buona gente, altri che tiravano a campare e lasciavano campare, senza troppe preoccupazioni e, infine, altri invece che erano veri sbirri.

La polizia c'è Però vorrei che fosse tolto questo ultimo comma perchè, oltre che superfluo, è anche ridicolo. A chi dovrebbe predicare, il questore? Ai lenoni? Con quale autorità il questore, che rappresenta lo Stato, potrebbe fare un predicozzo ai lenoni, quando lo Stato stesso concede le licenze per la vendita della carne umana e ne ritrae le tasse?

L'ultima considerazione: quelle prediche cadrebbero nel vuoto, anche perchè nessuna predica cambia la società. Se ne sono fatte tante e da tutti i pulpiti, ma con le prediche non si converte il mondo. Se vogliamo che la società muti e diventi migliore, bisogna operare seriamente, per mutare la struttura di questa società fondata sull'ingiustizia (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore* La Commissione osserva che il comma in questione è una esplicazione del comma precedente, determinando in che consista la diffida Poichè quel comma rimane e deve rimanere a seguito della votazione di ieri, deve anche sussistere il comma seguente. Perciò mi dichiaro contrario all'emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi associo all'opinione del relatore, anche perchè non so vedere l'utilità pratica della soppressione.

MERLIN ANGELINA. Perchè il comma è ridicolo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non è ridicolo affatto

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, presentato dall'onorevole Merlin Angelina, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Possono essere diffidati dal Questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume

Il Questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

PRESIDENTE In questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Saggio, Agostino, Locatelli e Gramegna.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Questore può proporre motivatamente di rinviare con foglio di via obbligatorio alla loro residenza le persone indicate nell'articolo precedente che, trovandosi fuori di essa, e nonostante la ricevuta diffida, non abbiano mutato condotta e tenore di vita e siano pericolose per la sicurezza pubblica. Il Pretore, udito l'interessato, provvede con decreto nel quale indica, in un massimo di tre anni, il periodo nel quale, salvo autorizzazione, non può ritornare nel Comune dal quale è stato allontanato.

« Contro il decreto del Pretore è ammesso, nel termine di 10 giorni, ricorso al Tribunale, che decide entro 30 giorni dal suo ricevimento, udito il difensore, in camera di consiglio

« Il contravventore è punito con l'arresto fino a 3 mesi.

« Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

PRESIDENTE Il senatore Saggio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SAGGIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un grande magistrato e giurista, oltre che spirito sensibilissimo di democratico, — Domenico Peretti Griva — ebbe a dichiarare tempo fa su un quotidiano dell'alta Italia e precisamente su « La Stampa »: « Il criterio discrezionale della pubblica amministrazione può costituire l'arma più pericolosa e più sfuggente per un regime assoluto ».

Nello scritto in parola egli ricorda che il professore Brusa, suo maestro, posta agli allievi la domanda se fosse più grave la pena del confino o quella dell'ergastolo, tentava di spiegare loro come e perchè fosse più grave la pena del confino e continua dicendo testualmente: « Dovetti raggiungere una maturità di anni per comprendere la profonda sostanza di quell'insegnamento, perchè in esso c'era veramente quella che poteva essere e che era la discriminazione tra il giusto e l'arbitrario. Infatti, mentre al confino veniva assegnato un uomo al quale erano venute meno tutte le garanzie, all'ergastolo veniva assegnato un uomo il quale aveva avuto il crisma di un giudizio con tutte le garanzie ad esso collegate: il diritto ad una difesa, il diritto ad un contradditorio e quindi il diritto a tutti quei gravami che caratterizzano evidentemente il giudizio ordinario davanti alle nostre Corti di merito »

Ma qui, onorevoli colleghi, riecheggiano le parole del senatore De Pietro, che ci ha dato la misura di quale grande avvocato l'agone forense si sia privato da quando egli si dedicò all'attività politica e di quale avversario debba tener conto sul piano delle discussioni parlamentari chiunque non la pensi come lui. Egli ha finito con il dire — ricordo esattamente le sue parole ma vorrei dire che ho nelle orecchie anche il tono pacato, ma fermo con il quale egli concluse il suo mirabile discorso: — « raccomando moderazione al Governo, raccomando moderazione agli organi di pubblica sicurezza ».

Orbene nelle raccomandazioni dell'onorevole Di Pietro mi pare implicito il medesimo timore della pericolosità di questa legge, che Peretti Griva aveva denunciato apertamente. Anch'io infatti, pur nella mia più modesta esperienza di avvocato, so che quando noi dobbiamo raccomandare per qualche verso una legge, è chiaro che questa legge non è quella che avrebbe dovuto essere.

« Ma — obbietta l'onorevole Di Pietro — aspettiamo, onorevoli colleghi, di controllare sul piano pratico dell'esperienza le lacune di questa legge, le sue deficienze, e se sarà necessario la correggeremo ».

« In fondo — egli ha detto, e ha ripreso questo suo motivo il Ministro dell'interno — garanzia suprema dell'ordine democratico sono i Parlamenti e fin quando vi sono i Parlamenti noi non dobbiamo temere alcuno scossone, alcun attacco vitale alla democrazia ».

Io direi che il principio di perfettibilità è insito in ogni legge, anzi è insito nell'ordine di idee di chi formula la legge.

Noi sappiamo per coscienza, per esperienza, per forma mentale, per cultura, che non possiamo dar luogo a delle leggi perfette, ma non per questo attenderemo aprioristicamente, dalla loro sperimentazione pratica, i suggerimenti necessari a correggerle; anzi direi che è nostra esigenza fare il possibile per colmare le lacune o per riparare alle conseguenze dannose che intuiamo nelle nostre leggi, nell'atto stesso in cui le formuliamo.

Ed allora, onorevoli senatori, vediamo in concreto se la formulazione dell'articolo 2 non palesi sin d'ora i pericoli e le insidie a cui fatalmente sarebbero esposte le libertà dei cittadini. Dice l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione: « Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza il Questore può rimandarle con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

Dunque il Questore può disporre con foglio di via obbligatorio il rimpatrio di un cittadino inibendone il ritorno senza preventiva autorizzazione, oppure per un periodo non superiore ai 3 anni.

Qui va subito fatta una prima osservazione, cioè che è lasciata una maglia aperta, attraverso cui il Questore può senza limiti nel tempo negare al cittadino l'autorizzazione al ritorno in quel Comune, dal quale venne allontanato. Infatti se il periodo per il quale è impedito il ritorno non può superare i 3 anni, il periodo della necessità della preventiva autorizzazione può essere illimitato e *ad libitum* del Questore.

Ma vediamo con quali garanzie noi affidiamo il cittadino che abbia avuto il foglio di via obbligatorio, al Questore, cioè all'autorità amministrativa.

Io non mi rifarò qui a quanto è stato detto da me o da altri in sede di discussione generale; mi basta affermare — e credo che su questo punto maggioranza e minoranza non possano non essere d'accordo — che le nostre preoccupazioni sono le stesse che determinarono la prima Commissione in sede di esame del progetto governativo che fu poi presentato alla Presidenza il 6 giugno 1956 con relazione accurata del senatore Schiavone, progetto nel quale si legge esattamente all'articolo 19 quanto segue: « Qualora, nei casi indicati dall'articolo 18, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il Questore può esortarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza. Qualora non si trasferiscano e qualora il rimpatrio sia opportuno per la tutela della sicurezza pubblica e della pubblica moralità, il Questore può denunziare le persone anzidette al Pretore il quale può disporne..., ecc. ecc. ». A proposito di questo articolo 1, l'illustre relatore, riassumendo il pensiero della Commissione, diceva testualmente: « La Commissione ha seguito una propria rielaborazione, secondo la formulazione che si legge negli articoli da 18 a 25 del testo da essa proposto, ispirandosi ai precetti dell'articolo 13 della Costituzione, che sancisce che ogni forma di restrizione della libertà personale non può essere disposta se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria ».

Dunque, onorevoli senatori, la preoccupazione che fino al 6 giugno permeò di sè gli intelletti e le coscienze della maggioranza, è la medesima preoccupazione che oggi ci spinge a muovere talune moderate critiche all'articolo in questione.

Vogliamo guardare per un momento insieme, con serenità, e con adesione non alla parola che vuole mistificare, ma alla parola che deve essere verità e sostanza, vogliamo esaminare per un momento insieme quest'articolo con aderenza a quella che sarà la sua realtà?

Io faccio qui appello a quello spirito di avvocato dal quale lei, onorevole Ministro, ha detto di doversi necessariamente staccare come Ministro dell'interno e vorrei che lei si collegasse proprio a questo spirito per meglio comprendere l'infinità di episodi umani, che la astrattezza di quest'articolo abbraccia.

Cerchiamo di rappresentarci al vivo la sua realtà per stabilire se esso restringa concretamente la libertà del cittadino o se non sia per avventura un atto generico che resta sì o no negli archivi dell'autorità amministrativa.

Vediamo: c'è un autorità amministrativa, il Questore, che dispone il foglio di via obbligatorio per un cittadino.

Come si difenderà il cittadino?

Ha già risposto il Ministro nel suo brillante discorso: c'è il ricorso in via gerarchica. Ora io — e credete pure che non lo faccio per mossa polemica — ho tanto rispetto dei miei avversari, da non discutere questo punto, cioè non penso che essi credano di rispondere esaurientemente alla mia obiezione dicendo: c'è il ricorso gerarchico.

Non voglio negare ogni possibilità per un ricorso gerarchico di raggiungere il fine che si propone; cioè quello di far annullare dall'Autorità superiore un provvedimento dell'Autorità inferiore, ma dico che purtroppo questi casi sono così limitati che noi non possiamo affidare ad essi la difesa di diritti fondamentali del cittadino. È ciò non per una sorta di complicità da parte del superiore verso l'inferiore quanto per un motivo di prestigio, per quella che è la rete fatale che collega i responsabili degli uffici e gli uffici nelle varie gerarchie.

Difficilmente un questore sarà svuotato di quello che è il contenuto della sua attività con il taglio di un provvedimento quale il foglio di via che è di un certo valore nei confronti del suo amministrato.

Ed allora, se questo non è un mezzo valido di difesa — che cosa può fare questo cittadino, onorevole Ministro e, vorrei dire, onorevole avvocato? Non obbedisce; ritenendo l'ingiustizia dell'atto, ritenendo l'atto lesivo di una ragione morale e di una ragione giuridica, non obbedisce. Con questo suo gesto egli contravviene ad una norma di legge precisa, che è la seguente: « Chi contravviene al foglio di via obbligatorio è punito con gli arresti da uno a sei mesi ».

Si dirà: ma il Pretore deve emettere un giudizio; egli esaminerà se siano state osservate da parte del Questore le condizioni in cui il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio. Cioè, che cosa esaminerà l'Autorità giudiziaria? Esaminerà prima di tutto se il cittadino in parola è stato diffidato, poichè ciò evidentemente è richiesto dalla legge; poi se è fuori di residenza, poichè è un elemento indispensabile per creare un foglio di via obbligatorio; poi se è pericoloso e infine se il provvedimento è motivato. Credete che il Pretore aprirà una istruttoria per stabilire se le condizioni che sono state descritte nel parere motivato del Questore rispondano o non rispondano a realtà? Io mi riferisco a quella che è l'esperienza degli avvocati e penso che tutto questo avverrà soltanto in casi eccezionali, ma che per lo più il Pretore emetterà un decreto di citazione a giudizio e, a meno che non si trovi davanti ad una difesa agguerritissima e caparbia, dopo aver dato il solito difensore d'ufficio, sentirà il verbalizzante ed emetterà una sentenza che sarà di condanna.

DE PIETRO. Non è questo il testo dell'emendamento!

SAGGIO. Io evidentemente non sto discutendo il testo dell'emendamento, ma quello del disegno di legge; discuterò poi il mio testo.

PRESIDENTE. Speriamo che lo faccia con una certa brevità, senatore Saggio!

SAGGIO. Signor Presidente, mi avvio brevemente alla conclusione, e, se il signor Presidente me lo ordina, posso anche arrivarci senza esporre le modestissime argomentazioni che pongo a sostegno del mio pensiero. (*Interruzione del senatore De Pietro*). La ringrazio.

Signor Presidente, io dicevo che il solo modo che si dà al cittadino per difendersi da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore è quello di ribellarsi andando davanti all'Autorità giudiziaria e così egli correrà due rischi che si potrebbe dire sono due certezze: di avere il foglio di via obbligatorio, reso esecutivo dall'ordine di traduzione che farà il Pretore nella sentenza di condanna e di subire la pena dell'arresto che deve essere data a chi si ribella all'ordine di rimpatrio.

L'emanazione del foglio di via obbligatorio nella pratica si risolve quindi fatalmente in una restrizione della libertà personale, anche

se sul piano delle sottili disquisizioni giuridiche noi dobbiamo consentire all'opposta sentenza dell'Alta Corte costituzionale.

Quali sono le nostre proposte? Sostanzialmente sono queste:

1) che il foglio di via obbligatorio sia sottratto all'Autorità amministrativa e sia invece affidato alla competenza del magistrato. 2) che il cittadino diffidato sia effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica.

Io, signor Presidente, nel mio emendamento avevo soppresso le parole « per pubblica moralità » le quali a mio avviso dovrebbero essere sostituite con le parole « per la sanità pubblica », e ne dico le ragioni.

In primo luogo per una ragione formale, cioè per ripetere le testuali parole dell'articolo 16 della Costituzione, la quale parla di sicurezza e di sanità. In secondo luogo per una ragione sostanziale. In fondo dobbiamo essere d'accordo su questo, che mentre in un concetto di sanità rientra un concetto di moralità, in un concetto di moralità è escluso quel concetto di sanità, cui fa riferimento la locuzione costituzionale.

Infine propongo di limitare la pena fino a tre mesi.

Quando si parla di 3 o di 6 mesi potrebbe sembrare che noi facessimo una questione accademica o comunque marginale, ma anche un solo giorno incide nella vita del carcerato. Sotto questo punto di vista va inquadrata la limitazione della pena.

Possibilità di gravame. La possibilità di ricorso al Tribunale, da noi proposta, è limitata a un termine di 10 giorni, mentre abbiamo previsto la possibilità che il Tribunale decida entro un termine massimo di 30 giorni.

Io penso, onorevoli senatori, che per quello spirito di responsabilità e di attaccamento al bene della Nazione, da cui non possono essere staccati i beni dei singoli cittadini e, tanto meno, quel bene supremo che è la libertà, il Senato della Repubblica voglia dare l'approvazione all'emendamento da noi presentato. (*Applausi dalla sinistra*).

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRAMEGNA. Onorevoli senatori, signor Ministro, onorevole Presidente, il nostro emendamento, oltre alle modifiche delle quali ha parlato il senatore Saggio, ne propone un'altra che per me è sostanziale. Il testo approvato dalla maggioranza della Commissione stabilisce che a carico dei diffidati il Questore può emettere il foglio di via obbligatorio e rimandare il cittadino alla sua residenza, anche con provvedimento motivato, ma non dà, come diceva il senatore Saggio, a questo cittadino la possibilità di difendersi se non contravvenendo al foglio di via obbligatorio.

Onorevole Ministro, lei ha tenuto a dirci che questo disegno di legge è stato presentato perchè si vuole rispettare la norma costituzionale: io ritengo invece che, così come è formulato, il testo approvato dalla maggioranza della Commissione non rispecchi la norma costituzionale. Se è vero (l'onorevole Ministro ieri lo ha ammesso) che il foglio di via obbligatorio limita perlomeno la libertà del cittadino, è altrettanto vero che per tassativa disposizione di una norma costituzionale — mi riferisco all'articolo 13 della Costituzione — è sancito che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria.

Ora, ammesso che il foglio di via obbligatorio limita la libertà personale del cittadino, noi riteniamo (ecco perchè abbiamo proposto questo emendamento) che non sia possibile all'Autorità amministrativa provvedere all'emissione e alla notifica del foglio di via obbligatorio, dato che questa limitazione della libertà fondamentale può essere disposta soltanto dall'Autorità giudiziaria. E questa norma, onorevole Ministro, è collegata con quella dell'articolo 24 della Costituzione, la quale stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di difendersi e che il gravame da chiunque pronunziato deve essere motivato; ed è questo un diritto che non è disconosciuto da nessuna legislazione di nessuna Nazione, anche di quelle che non hanno la tradizione giuridica del nostro Paese.

Ecco perchè noi abbiamo presentato questo emendamento; e, se non erro — non ero presente, ma il relatore Schiavone me ne potrà dare conferma o meno —, questa disposizio-

ne di legge era passata nell'altro disegno di legge del quale fu relatore lo stesso senatore Schiavone.

Per queste ragioni insistiamo sull'emendamento e chiediamo che il Senato voglia approvarlo.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Saggio delle amabili parole che ha creduto di indirizzarmi, ma sono obbligato a rettificarne le intenzioni. Del resto, si dice che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.

Non è che io abbia raccomandato la moderazione al Governo. Non era lei alla Presidenza l'altro ieri sera, signor Presidente, ma c'è l'Aula intera che può confermare che io ho attestato al Governo la moderazione nell'attribuzione delle facoltà e dei poteri alle forze di polizia. Si capisce, la moderazione è della legge e il Governo non doveva fare altro.

SAGGIO. Però l'ha raccomandata anche alla Polizia la moderazione.

DE PIETRO. Non ho raccomandato niente perchè non era nella mia facoltà di raccomandare. Ho dichiarato invece di essere convinto che la Polizia, con uguale intelligenza e sensibilità, apprenderà lo spirito del disegno di legge come quello che impone la moderazione. Ed ho aggiunto che qualora questo non accadesse, per fortuna siamo in un reggimento democratico che ce ne assicura il controllo. E lei stesso, senatore Saggio, ha confermato che fino a quando vi sarà un Parlamento non avremo motivo di temere che la Polizia si serva della legge senza la moderazione che l'ha ispirata.

Ciò posto, mi sembra che il richiamo dell'insigne giurista e magistrato al quale ella si è appellato, sia fuori luogo, perchè, per grazia di Dio, non siamo ancora in regime assoluto, e regime assoluto da noi non verrà mai auspicato. Il giorno in cui malauguratamente ci cadessimo, o questa o altra legge, Iddio salvi lei e tutti quanti gli altri dalla polizia.

Ma mi permetta l'onorevole Saggio di richiamarlo alla realtà del suo emendamento, perchè qui i casi sono due: o ho avuto le traveggole o non so in che cosa consista.

Il testo della Commissione è noto. Il testo dell'emendamento, sottoscritto come prima firma dall'onorevole Saggio, signor Presidente, è il seguente: « Il Questore può proporre motivatamente di rinviare, ecc. Il Pretore, udito l'interessato, provvede... ». La parola « provvede », nel termine indicativo del verbo, significa che il Pretore non può e non deve fare altro che provvedere secondo la richiesta del Questore.

GRAMEGNA. Non è così.

DE PIETRO. Allora modificate l'emendamento. Amici miei, se siete dei giuristi, voi non potete ignorare la tecnica legislativa. Lì dove il nostro emendamento dice « il Pretore provvede », significa che il Pretore non può e non deve fare altro che provvedere. Infatti così dice: « Il Pretore, udito l'interessato, provvede con decreto nel quale indica, in un massimo di tre anni, il periodo nel quale, salvo autorizzazione, non può ritornare nel comune dal quale è stato allontanato ». (*Interruzioni dalla sinistra*).

GRAMEGNA. Ma vi è una premessa, vi è un ricorso motivato.

DE PIETRO. Appena vi accorgete che il ragionamento avverso vi colpisce nel fianco rimproverate di sofismi chi non fa dei sofismi. Voi vi siete accorti dell'errore che è nel testo del vostro emendamento... (*Interruzione del senatore Agostino*). Signori, questo non è il modo di procedere avanti nella discussione. Se avete da replicare replicherete, ma per il momento abbiate la bontà di ascoltare ciò che sta dicendo colui che dissente dal testo del vostro emendamento.

Praticamente che cosa volete? Che non sia un atto amministrativo, ma che diventi, fin da questo momento, un atto dell'Autorità giudiziaria. Precisamente in questo è il conflitto delle due opinioni. Noi riteniamo, come si è sostenuto nella discussione generale, che fino ai

provvedimenti dell'articolo 3 si debba rimanere nell'ambito dell'atto amministrativo e che per i provvedimenti successivi, poichè quelli veramente riflettono la libertà e i diritti dei cittadini, l'atto amministrativo debba essere chiamato sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. Sicchè, è di estrema evidenza che noi ci troviamo su due punti opposti. L'uno, il nostro, che intende rimanere entro i limiti e nel quadro del disegno di legge, voi che volete spostare ancora una volta la competenza. Questo siete nel diritto di proporre, ma non negatemi che l'Autorità giudiziaria non potrà intervenire in una forma sistematicamente accettabile se non dopo che il Pretore abbia emesso un decreto, vale a dire come sede di appello con ricorso in tribunale. Nel qual caso è anche di estrema evidenza che comincia sin da questo momento il provvedimento dell'Autorità giudiziaria, il che è assolutamente fuori delle intenzioni del disegno di legge. Scardinarlo con l'emendamento dell'articolo 2 significa tornare indietro sulla materia che abbiamo già deciso con l'articolo 1, perchè nell'articolo 2 non si fa altro che dettare dei provvedimenti di carattere amministrativo i quali sono la conseguenza logica della votazione dell'articolo 1, (*Interruzioni dalla sinistra*). Questa è la mia opinione ed ho il diritto di esporla. Il Senato potrà accettarla, come potrà respingerla, ma io vi invito, se intendete che sia libera facoltà del Pretore di accettare, o non, la proposta del Questore, a modificare il testo dell'emendamento perchè se lo lasciate nel modo in cui l'avete proposto è chiaro l'obbligo del Pretore di non fare altro che emettere il decreto secondo che il Questore glielo abbia richiesto.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Dal momento che si fa questione di parola e si sofistica sul contenuto di essa, sul significato, e si chiede che si chiarisca che il Pretore « può provvedere », sono d'accordo a modificare in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. L'emendamento tende in concreto a spostare la competenza dal Questore al Pretore. Questa è stata materia di larghissimo dibattito. Io per parte mia, a nome della Commissione me ne sono occupato e non debbo che riferirmi alle ragioni addotte allora. Pertanto mi dichiaro contrario a questo emendamento nella parte fondamentale. Vi è una parte accessoria, quella nella quale si vorrebbe ridurre la pena come prevista da uno a sei mesi. Per questa parte penso che l'Assemblea potrà dosare come crede la pena, e mi rimetto ad essa.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Nella mia replica in sede di discussione generale ho trattato partitamente i problemi che già in sede di Commissione erano sorti sulla norma di cui all'articolo 2 ed ho ricordato che c'è una sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito i limiti delle rispettive potestà. Ora io non so spiegarmi la ragione di questo emendamento, ovvero me la spiego molto bene. Il provvedimento del foglio di via è, onorevole Saggio, un provvedimento di urgenza quando non sia un provvedimento di emergenza. È evidente, poichè si dice: « qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità ». M pare che il provvedimento del Questore, senza traduzione obbligata, di rimpatrio o di restituzione al luogo di residenza, è un provvedimento di urgenza o di emergenza. Quando voi mi proponete la competenza del Pretore, vi rispondo, come Ministro dell'interno, che non posso accettare altro banco di prova, perchè può essersi già consumato quell'evento che sul piano preventivo l'applicazione dell'articolo 2 poteva sventare.

Questo è tutto, e il resto non serve. Soprattutto non serve perchè c'è un limite che è dovuto al rispetto di potere. È una facoltà del potere amministrativo. Noi abbiamo rinunciato, ossequienti alla sentenza della Corte, a valerci dei mezzi per riproporre al Parlamento il problema relativo alla traduzione, diciamo pure, coatta, restrittiva della libertà personale. Però oltre questo non si può andare. La Magistratura non può essere competente sul piano di provvedimenti di squisita natura amministra-

tiva. Abbiamo ripristinato la comptenza della Magistratura per tutti gli articoli, come ha detto il senatore De Pietro, che vengono dopo l'articolo 3. Ora sono queste le ragioni non oppugnabili per le quali, o si sopprime l'articolo 2, cioè il Senato ritiene che l'istituto del foglio di via debba essere cancellato, e questo è logico, o si mantiene il nostro testo. Non può essere infatti logico il vostro emendamento perchè non risponde ai criteri dell'articolo 2, cioè alla sicurezza pubblica e alla moralità pubblica che hanno carattere di urgenza e di immediatezza. (*Interruzione del senatore Saggio*).

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Noi voteremo contro questo emendamento perchè ci ripromettiamo di votare per divisione una parte dell'ultimo emendamento proposto su questo articolo.

PRESIDENTE. Lei propone la votazione per divisione?

CONDORELLI. Ho detto che noi votiamo contro questo emendamento perchè faremo convergere i nostri voti sulla prima parte dell'ultimo emendamento a questo articolo.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Saggio ha modificato l'emendamento in esame da lui presentato insieme con i senatori Agostino, Locatelli e Gramegna, aggiungendo, nel primo comma, alle parole « per la sicurezza pubblica » le altre « e per la pubblica sanità » e sostituendo la parola « provvede » con le altre « può provvedere ».

Con queste modificazioni metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sull'articolo 2 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Asaro, Agostino e Ravagnan. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« In via subordinata, aggiungere al primo comma, dopo le parole " foglio di via obbligatorio " le altre " ma accerti prima il Questore se nel luogo di residenza la persona abbia la possibilità di lavorare, provvedendo, attraverso il competente Ufficio di collocamento, a impiegarla in uno stabile lavoro corrispondente al mestiere, arte o professione della stessa, assicurandole, sino a che non sia impiegata, i mezzi di sussistenza, oppure se in detto luogo abbia beni patrimoniali capaci di sostenerla, fermo l'obbligo di lavoro e di una vita onesta per l'interessato " ».

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Asaro, desidero raccomandare a tutti coloro che interverranno nella discussione degli articoli di attenersi strettamente alla sostanza dell'articolo o dell'emendamento e di non rinnovare la discussione generale, altrimenti non sarà possibile terminare la discussione del disegno di legge nella presente seduta.

ASARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Signor Presidente, il senatore Segretario ha letto soltanto la prima parte dell'emendamento. Vorrei che fosse data lettura anche del comma aggiuntivo, in modo da poter illustrare anche questa seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura anche dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Asaro, Agostino e Ravagnan.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il comma seguente:

" Il provvedimento del Questore è impugnabile al Tribunale territorialmente competente, nel termine di giorni dieci. Il Tribunale deciderà in camera di consiglio, entro venti giorni dalla presentazione dell'impugnativa, sentiti il Pubblico Ministero e l'interessato, il quale dovrà essere assistito da un difensore.

" Contro la decisione del Tribunale è ammesso appello anche del Pubblico Ministero, nei termini e modalità di cui al precedente comma, alla Corte d'appello competente, la quale deciderà, nei termini e modalità del comma precedente, anche per il merito.

" Contro la decisione della Corte è ammesso ricorso motivato in Cassazione nel termine di dieci giorni solo per violazione di legge.

" La Corte deciderà in camera di consiglio sentito il parere scritto del Procuratore generale entro venti giorni dalla presentazione del ricorso. In pendenza delle impugnative precedenti il provvedimento del Questore rimane sospeso " ».

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha facoltà di svolgere i due emendamenti.

ASARO. Onorevoli colleghi, signor Ministro, io non mi intendo tanto delle alte questioni giuridiche, costituzionali e dottrinali che scaturiscono dalla legge che stiamo discutendo; ma la questione che io rilevo, mi è stato molto facile comprenderla e, con il mio emendamento, io credo forse di toccare l'aspetto più semplice, ma più umano, del problema del quale ci stiamo interessando; così come io ritengo sia l'aspetto migliore per poter determinare e qualificare le finalità che si intendono perseguire con la legge che è in discussione.

Io desidero richiamarmi alla comprensione per il diritto alla vita e per le esigenze vitali di queste persone, desidero appellarmi al sentimento di solidarietà umana per questi individui, che, se veramente traviati e se si vuole sinceramente aiutarli a redimersi, ne hanno uno spiccato bisogno.

Io vorrei, cari ed onorevoli colleghi, sinceramente accogliere come Vangelo tutto quello che da parte di determinati settori è stato qui sostenuto circa la finalità di questa legge, che dovrebbe creare le misure di repressione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Ma, onorevoli colleghi, la mia fiducia nei buoni propositi di questa legge implica alcune determinate considerazioni sulla questione che io pongo al Senato con il mio emendamento; una questione che può essere la più semplice, ma che è quella che marcatamente, a mio modesto parere, potrà qualificare in concreto la legge stessa.

Dico questo perchè si tratta del pane, si tratta del lavoro, si tratta dei mezzi indispensabili all'esistenza di questa categoria di cittadini e di tanti altri, delle loro famiglie, che sono legate ad essi.

Ho riflettuto, e domandato a me stesso: perchè questi elementi, ritenuti traviati, o effettivamenti tali, si saranno allontanati dalla loro residenza? La supposizione più semplice porta a ritenere che lo abbiano fatto per cercare altrove un ambiente nel quale fosse più agevole svolgere la loro insana attività. Si saranno allontanati dalla loro residenza, penso, perchè in quella avrebbero dovuto operare con maggiore pericolosità per se stessi, ma soprattutto con maggiore pericolosità per gli altri, appunto per le difficoltà ambientali. Che cosa avranno fatto altrove? Verosimilmente si saranno addestrati, si saranno esperimentati nei loro espedienti illeciti, se hanno dato adito alla raccolta di quegli elementi addotti per motivare il provvedimento del questore. In altri termini, fuori dalla loro residenza questi elementi avrebbero perfezionato le loro insane attitudini ed avrebbero accresciuto, in potenza, la loro pericolosità.

Ora, io mi domando, onorevole Ministro; limitarsi ad ingiungere loro di rimpatriare e lasciare affidati a loro stessi il compito, lo zelo e la cura di trovarsi lavoro, può costituire il rimedio della prevenzione che tutti ci auspichiamo in questa Assemblea? Io ritengo che non sia così.

In tale campo c'è una clamorosa quanto dolorosa esperienza, onorevole Ministro: c'è la esperienza di certi nostri connazionali che sono stati rimpatriati dall'estero perchè giudicati elementi indesiderabili da altri Paesi. Ce li hanno restituiti come muniti di una certa specializzazione nel delitto; e taluni di questi — chi non lo sa, onorevoli colleghi? — hanno tra piantato nelle nostre città le forme più preoccupanti di una delittuosa attività. Non ci suggerisce niente questa esperienza?

E torniamo ai nostri traviati. Cercarsi lavoro, darsi una lecita, onesta occupazione. Ma io mi domando, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi: lo Stato, per il più vasto com-

pito che lo riguarda, è già in regola verso i due milioni di lavoratori laboriosi che sono disoccupati, diciamo così, legittimi? Cosa potrà fare il rimpatriato dalla questura per non divenire, nella sua residenza, un altro dei due milioni circa ai quali lo Stato, enormemente più potente e più capace del singolo individuo e dell'individuo traviato, non ha saputo dare una onesta e stabile occupazione? Si vorrebbe forse arrivare all'assurdo di presupporre che il traviato sia più capace e più potente dello Stato nel trovarsi lavoro? Ecco le preoccupazioni che mi hanno indotto all'emendamento che ho avuto l'onore di sottoscrivere.

Ma c'è di più. Se la legge non si volesse occupare di questa questione, essa, oltre al rischio di non raggiungere lo scopo, violerebbe la Costituzione, la violerebbe intanto nel tentativo di trasferire un individuo pericoloso in un luogo meno adatto allo svolgimento delle sue malefatte causando in definitiva un duplice effetto contrario: cioè avrebbe condannato alla fame e alla disperazione un individuo con pochi o senza scrupoli e avrebbe piantato un cattivo seme in un luogo sano che verrebbe così contaminato dalle malefatte di un individuo pericoloso e disperato che, per procurarsi i mezzi di sussistenza, certamente non avrebbe scrupolo a trascinare nelle sue losche imprese persone ingenue ed inesperte.

Per la seconda parte del mio emendamento mi limito a dire brevissimamente che il provvedimento di rimpatrio obbligatorio tocca strettamente la libertà della persona.

Ella, signor Ministro, ieri con le sue maniere, sempre garbate, ha fatto una osservazione che, a mio modesto giudizio, non risponde ad esattezza. Quando ha cercato di sostenere che in definitiva, allorchè l'elemento per il quale è stato proposto il foglio di via obbligatorio viene tradotto alla propria residenza a seguito della condanna dell'autorità giudiziaria, lei ha inteso far comprendere che in definitiva il provvedimento sarebbe come adottato dall'autorità giudiziaria che, nel caso della contravvenzione, sarebbe potuta entrare nel merito del provvedimento preso dalla Questura.

Io, attento a quello che lei sosteneva, volli andare a rileggere il testo dell'articolo. Signor Ministro, il testo dell'articolo esclude che la autorità giudiziaria, in caso di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, debba entrare nel merito. L'"autorità giudiziaria deve solo giudicare sul fatto della contravvenzione al foglio di via obbligatorio.

Da qui il motivo della necessità che il provvedimento della autorità di polizia sia fatto gravare di impugnativa.

Lei, signor Ministro, ha assimilato i Questori a buoni padri di famiglia ed io ho voluto riflettere sulla sua considerazione. Nessuno di noi esclude che tutti i Questori d'Italia possano, in determinate situazioni, per determinate iniziative, essere serenamente, apprezzabilmente assimilati ai buoni padri di famiglia, ma nel nostro caso non è il Questore che muove la prima pedina; sono le autorità locali di polizia che mettono in moto la macchina che deve servire per determinare le sorti di un individuo. Non sarà il Questore a rintracciare l'elemento traviato disperso nei piccoli o grandi centri, sono le autorità locali di Polizia che non sempre possono essere assimilate al padre di famiglia che dà la tiratina di orecchie al traviato, raccomanda di cambiare condotta e ingiunge di tornare alla sua sede.

Le autorità di polizia ci danno ancora esempi che ci suscitano preoccupazioni all'idea che dovessero fare un cattivo uso di questa legge ed io esorto i colleghi a voler serenamente riflettere sugli effetti che potrebbero scaturire da una insana applicazione della legge da parte di determinate autorità di polizia, presso le quali abbiamo funzionari del genere di quello che si rileva da un appunto che ho con me.

È un appunto che potrebbe portare la sua firma, signor Ministro, e in cui si legge: il commissario aggiunto di pubblica sicurezza signor X Y, nell'ottobre 1955 venne sottoposto a procedimento penale per avere, nella sua qualità di pubblico ufficiale, abusato dei poteri inerenti alla sua funzione, occupato un vano della stazione antimalarica degli uffici del comune, per aggregarlo agli uffici del commissariato; questo l'appunto, ma poi c'è il resto; lo stesso è stato denunziato per occultazione di reato e per sottrazione di corpo di reato.

Questi funzionari sono ancora in servizio, e sono quelli per i quali noi ci sentiamo preoccu-

pati per l'uso che faranno di questa legge. Ecco perchè vi esorto a volermi assecondare, onorevoli colleghi. Non lasciamoci prendere da una frettolosità che non sarebbe opportuna per la gravità e la serietà del problema di cui ci stiamo interessando. Negare l'impugnativa del provvedimento del Questore sarebbe grave.

Onorevoli colleghi, io vi ho parlato con l'animo di chi è veramente preoccupato che questa legge raggiunga delle buone finalità. A voi, onorevoli colleghi, la facoltà di fare vostre queste preoccupazioni o di respingerle.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Voteremo a favore della seconda parte dell'emendamento...

PRESIDENTE. Cioè del secondo emendamento.

CONDORELLI. ...per ovvie ragioni. Noi riteniamo che l'articolo 16 della Costituzione può offrire degli argomenti letterali per sostenere che sia possibile mandare coattivamente una persona in un determinato posto e tenercela. Ma questo soltanto secondo la lettera.

Secondo lo spirito della Costituzione questa è gravissima limitazione della libertà personale e della libertà di circolazione del cittadino. Perciò noi non possiamo essere favorevoli alla disposizione, così come è proposta nel disegno di legge. Un simile provvedimento a nostro giudizio può essere adottato solo dall'Autorità giudiziaria, secondo quanto stabilisce la Costituzione intesa nel suo spirito. Altrimenti potremmo anche avere rispettato la lettera, ma la Costituzione non l'avremo rispettata affatto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. Le osservazioni che riguardano la prima parte dell'emendamento non sembrano aderenti alle finalità e alle strutture dell'istituto. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, ho già espresso ieri, a nome della Commissione, avviso contrario.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi dispiace, onorevole Presidente, di non essere fortunato: non riesco a farmi intendere, evidentemente. Ho apprezzato ciò che ha detto il senatore Condorelli, ma a proposito del precedente emendamento mi ero permesso di fare osservare al Senato che siamo di fronte ad una situazione di pericolo, o quanto meno di uno stato di pericolosità del soggetto rimpatriando. Questo è il punto.

Qui non si tratta, come ha detto il senatore Asaro, di un disgraziato disoccupato che viene a Roma privo di mezzi di sussistenza, e viene fatto ritornare con il foglio di via. (*Interruzione del senatore Asaro*). Non è questo, e difatti a Roma vengono ogni anno 30 mila disoccupati senza che nessuno li faccia tornare al paese di provenienza con foglio di via. Si tratta di soggetti pericolosi alla sicurezza pubblica e alla pubblica moralità. Ora, che ci si debba commuovere per codesta categoria di persone, anche se indubbiamente muovono il nostro sentimento di compassione, mi pare eccessivo; oltretutto e soprattutto vale la difesa della società, cioè la difesa dell'ordine sociale.

Queste sono le ragioni per cui mi oppongo alla prima e alla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dai senatori Asaro, Agostino e Ravagnan, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo presentato dagli stessi senatori, anche questo non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del Questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

PRESIDENTE. In questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Ravagnan, Gramegna, Asaro, Agostino, Locatelli e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le persone indicate nell'articolo 1, le quali, nonostante la diffida del Pretore, non abbiano mutato condotta e siano pericolose per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità, possono essere denunciate, con rapporto motivato dell'Autorità di pubblica sicurezza, al Presidente del Tribunale competente per territorio per l'applicazione della misura preventiva della libertà vigilata cui può aggiungersi quella del divieto di soggiorno in determinati Comuni ».

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, il nostro emendamento si riferisce al precedente emendamento che noi avevamo presentato all'articolo 1. Per conseguenza, alla parola « Pretore » evidentemente deve essere sostituita nella prima frase la parola « Questore », per allineare il testo con quanto la maggioranza ha stabilito in ordine all'articolo 1. Il resto del nostro emendamento è però perfettamente compatibile con l'argomento del quale stiamo discutendo. Pertanto, esso può essere preso in favorevole considerazione sia dal relatore che dall'onorevole Ministro.

In che cosa si diversifica, in sostanza, il nostro emendamento dal testo governativo?

Il testo governativo lascia ancora in facoltà del Questore di provvedere ad infliggere la sorveglianza speciale e il divieto di soggiorno. Mentre l'obbligo del soggiorno — e di questo non poteva naturalmente il testo governativo fare a meno perchè questo spiega una delle sentenze della Corte costituzionale — è affidato alla Magistratura. Noi invece proponiamo che non soltanto questo venga attribuito alla Magistratura ma anche di provvedere eventualmente alla libertà limitata e al divieto di soggiorno. Quali sono i motivi che conducono...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Senatore Ravagnan, va tutto alla Magistratura. Legga l'ultima parte del testo governativo dell'articolo 3, che la Commissione ha inserito, come primo comma, nell'articolo 4. Esso dice: « A tali fini, il Questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidene del Tribunale avente sede nel Capoluogo di Provincia ». Quindi tutte le misure sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

RAVAGNAN. Nel testo governativo si parla di sorveglianza speciale, nel nostro testo di libertà vigilata. Comunque io ritengo, in appoggio alla proposta che facciamo di emendamento all'articolo 3, che non sia fondato il rilievo, fatto in sede di discussione generale, circa la distinzione che si farebbe tra misure di prevenzione e misure punitive. Si dice che le misure punitive spettano all'Autorità giudiziaria, le misure preventive all'autorità di pubblica sicurezza. Ma queste misure, in modo particolare, limitano evidentemente la libertà personale. All'Autorità giudiziaria spetta di decidere circa le limitazioni alla libertà personale. Ora se si poteva discutere intorno all'istituto della diffida se sia o non sia in una certa

misura o in una misura non rilevante una limitazione della libertà personale, non c'è dubbio che queste altre misure che sono contemplate nell'articolo 3 restringano la libertà personale.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ma, senatore Ravagnan, il suo emendamento è identico al testo del governo.

GRAMEGNA. Non è identico.

RAVAGNAN. È per questi motivi che raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. La ragion d'essere del nostro emendamento consiste in questo: si propongono varie misure di polizia; tra l'altro si dice che la prima misura di polizia deve essere costituita dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Orbene, noi proponiamo che, anzichè introdurre questo istituto nella nostra legislazione, sia pure in materia di polizia, sia opportuno mantenere quell'istituto che si ha nel codice penale in materia di misure amministrative di sicurezza. Nell'articolo 215 del Codice penale è detto, in ordine alle misure non detentive, che la prima è la libertà vigilata, la quale può avere lo stesso contenuto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ma perchè cambiare la denominazione, e non lasciare quella che è nel Codice penale, dato che questa misura deve applicarla l'Autorità giudiziaria? La seconda è il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in più provincie. Queste le misure che proponiamo, in sostituzione di tutte le altre, proposte dal Governo. Mi pare che per quelle persone, le quali sono semplicemente sospette, — perchè se effettivamente fossero responsabili, e ve ne fossero le prove, vi sarebbe il Codice penale, — possono bastare le misure che sono contemplate dal Codice penale.

Questa è la ragione sostanziale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su l'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. L'emendamento tende ancora a voler sostituire, alle misure di prevenzione di cui si occupa il disegno di legge, le misure di sicurezza del Codice penale. Ora, mi sono sforzato ieri di dimostrare che le une sono diverse dalle altre. Le misure di sicurezza sono contro la recidiva e presuppongono il giudizio, le misure di prevenzione sono quelle per evitare che possa aver luogo qualche fatto criminoso che si prevede.

Tutta la dottrina se ne occupa largamente e se si va a studiare si troverà questo concetto già spiegato anche nella relazione del ministro Rocco, quando anche rispecchi lo spirito del tempo. Noi vogliamo impedire che il delitto sia commesso e dobbiamo occuparci quindi delle forme di prevenzione e non delle altre.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Alle esatte e dotte osservazioni del relatore mi permetto aggiungere che qui, per modificare, si vuole peggiorare. Infatti la libertà vigilata è una misura di sicurezza, che fa parte del dispositivo della sentenza che condanna taluno per un determinato reato. È una misura veramente grave. Voi la volete trasportare sul piano amministrativo, dimenticando che l'articolo 3 demanda al Magistrato l'adozione anche della vigilanza di pubblica sicurezza.

Non so pertanto la ragione del vostro emendamento. Non è il Questore che dispone, ma il Magistrato. Voi volete che il Magistrato, invece della vigilanza della pubblica sicurezza, disponga la libertà vigilata. E questo, rinunzio a capirlo. Mi oppongo all'emendamento.

PRESIDENTE. I presentatori insistono sull'emendamento?

RAVAGNAN. Insistiamo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Dovrebbe ritirarlo. (*Replica del senatore Agostino*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dai senatori Ravagnan, Gramegna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sull'articolo 3 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Marzola, Gramegna, Asaro, Agostino, Locatelli e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

In via subordinata, al primo comma, dopo le parole « pericolose per la sicurezza pubblica, o per la pubblica moralità » aggiungere le seguenti: « ed abbiano riportato due o più condanne per uno dei delitti previsti dai Titoli IX, XII e XIII del Libro II del Codice penale ».

PRESIDENTE. Questo emendamento subordinato mi sembra improponibile, in quanto aggiungendo alle parole « pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità » le altre « ed abbiano riportato due o più condanne per uno dei delitti ecc. » si verrebbe a modificare i testo dell'articolo 1, già approvato dall'Assemblea.

AGOSTINO. Siamo d'accordo, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Marzola, Picchiotti, Gramegna, Asaro ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgere l'emendamento.

PICCHIOTTI. Mi pare che la necessità dell'emendamento sia insita nella dizione stessa del comma. Vorrei che qualcuno mi spiegasse quale differenza c'è fra « particolare pericolosità » e pericolosità pura e semplice. Se è pericolosità, è pericolosità senza altri aggettivi, o comparativi o superlativi. L'aggiunta mi pare un pleonasmo completamente inutile come il dire: sono assolutamente certo. Se son certo anche senza l'assolutamente, rimango sempre certo. Quindi credo che basti la pericolosità, senza altri aggettivi.

Insisto nell'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Ministro dell'interno ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando al senatore Picchiotti se desideri mandare tutti al confino o se non ritenga invece necessaria una gradazione fra i più pericolosi e i meno pericolosi. Il terzo comma vale per i più pericolosi.

PICCHIOTTI. Preoccupatevi allora anche degli ultra-pericolosi!

PRESIDENTE. Debbo interpretare le parole dell'onorevole Ministro come contrarie alla accettazione dell'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma presentato dai senatori Marzola, Picchiotti, Gramagna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Procediamo ora alla votazione dell'articolo 3.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CONDORELLI. Noi voteremo a favore di questo articolo, come del complesso della legge, pur insistendo nelle riserve e nelle osservazioni sopratutto sulla struttura della legge, fatte ieri, a nome dei senatori di questo settore, dal senatore Franza e rilevando altresì che noi nutriamo dubbi circa la costituzionalità di questa legge che andiamo a votare. Essa non ci sembra perfettamente coerente con la Costituzione ed in sostanza l'articolo 13 potrebbe essere stato aggirato. L'articolo 13 dice che tutte le limitazioni alla libertà personale debbono derivare da atto motivato dell'Auto-

rità guidiziaria. Ma qui l'Autorità giudiziaria si è fatta diventare Autorità di polizia. Non è il fatto che siano dei magistrati, degli appartenenti all'ordine giudiziario a emettere questi provvedimenti, che faccia divenire i provvedimenti stessi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. L'Autorità gudiziaria, come del resto tutte le Autorità e tutti i poteri, esercita funzioni giudiziarie sue proprie e perciò giudiziarie, ma anche funzioni amministrative. Le funzioni amministrative esercitate eventualmente dal Parlamento e dall'Autorità giudiziaria non finiscono di essere amministrative, giacchè è soltanto la loro natura che le rende tali. A me pare che veramente, da questo punto di vista, si possano sollevare dei dubbi sulla costituzionalità di questa legge. Però, allo stato in cui siamo giunti, siamo sopraffatti dalla necessità di colmare la lacuna che si è aperta nel nostro ordinamento giuridico e, obbedendo a tale necessità, diamo voto favorevole a questo articolo e a quelli successivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il Questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale avente sede nel Capoluogo di provincia.

Il Tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il Presidente del Tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del Tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

PRESIDENTE. In questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Agostino, Gramegna, Asaro, Locatelli e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dalla proposta, con intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, che può farsi assistere da avvocato di sua fiducia e addurre prove a discarico.

« Le misure della libertà vigilata e del divieto di soggiorno possono avere la durata da sei mesi a tre anni.

« Il decreto è comunicato all'interessato e al Pubblico Ministero, i quali possono ricorrere

alla Corte d'appello entro il termine di trenta giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo. La Corte d'appello provvede, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso, in camera di consiglio con l'intervento del Pubblico Ministero, del ricorrente e del difensore di questo.

«Contro la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione nel termine di trenta giorni sia da parte del Pubblico Ministero come da parte dell'interessato. La Cassazione provvede in camera di consiglio, entro quindici giorni, alla presenza del Pubblico Ministero e del difensore dell'interessato».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlerò brevissimamente. I punti di divergenza sono due. Uno è questo: siamo innanzi ai giudici? Deve l'Autorità giudiziaria, sia pure in camera di consiglio, provvedere in ordine a queste misure che limitano la libertà personale? Che sia applicabile l'articolo 3 non si discute più. Orbene, se si è dinanzi al magistrato, se occorre che il magistrato provveda motivatamente, vi è anche un articolo che stabilisce che innanzi ai magistrati i quali debbono decidere della libertà dei cittadini è lecita la difesa: è l'articolo 24 della Costituzione; su questo non si discute. Di difesa parla pure la maggioranza della Commissione quando detta l'articolo 4.

Non si parla invece di un'altra cosa: del diritto al discarico. Signori miei, una difesa la quale si limiti a semplici parole, che difesa è? Se nel rapporto del Questore sono esposti dei fatti, se il Tribunale deve giudicare in ordine ai fatti, non volete consentire al prevenuto che debba difendersi di addurre delle prove a discolpa?

Questo è un punto. Un altro punto è quest'altro: si dice che il ricorso non ha effetto sospensivo. Se normalmente, quando si va innanzi ai giudici per rispondere di delitti gravissimi, si va a piede libero, e se in materia penale, finchè non si abbia la *res judicata* costituita dalla sentenza definitiva della Cassazione, non si ha la possibilità di tenere in vincolo l'imputato, per quale motivo, in questa materia, che è più lieve — sicuramente più lieve, perchè si tratta di applicare dei mezzi non detentivi — si deve dire che il ricorso non è sospensivo? O siamo o non siamo nell'ambito dell'articolo 13. Se siamo nell'ambito di questo articolo e se siamo davanti al magistrato, dobbiamo avere tutte le garanzie, o almeno il minimo delle garanzie che si concedono agli imputati ordinari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. A me sembra che sia implicito il concetto che si possano addurre prove: se c'è un avvocato ed un difensore, non occorre dire esplicitamente che questi può portare delle prove; è chiaro. Sarebbe inutile dare una difesa senza consentire le prove.

Per quanto riguarda il resto, credo che il testo dell'articolo soddisfi ogni esigenza, perchè in alcuni casi l'effetto sospensivo è negato, in altri casi è ammesso.

La Commissione è quindi contraria all'emendamento, perchè lo ritiene inutile e superfluo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. A mio avviso bisogna fare un'osservazione. Il senatore Agostino vuole trasformare in un processo penale ciò che processo penale non è. C'è stata una sostituzione del giudice, che era un giudice amministrativo, in un giudice normale al quale sono stati attribuiti poteri che prima erano, in base alla legge vigente, dell'Autorità amministrativa. Ora si dice: in quanto sono applicabili gli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale.

Si è detto che il proposto per una misura di sicurezza può farsi assistere da un difensore. È evidente che può proporre prove a discarico; diversamente sarebbe inutile un difensore, ma non si può dire che egli può produrre dei testimoni. Credo che ciò esuli completamente dai compiti che abbiamo in questa sede. Se il Tribunale lo riterrà in sede di giudizio, e il Tribunale non ha barriere che non possa superare, lo farà. Mi pare che si possa avere fiducia nella obiettività e nel senno giuridico oltre che nella esperienza processuale del magistrato.

Queste sono le ragioni per cui mi pare superfluo l'emendamento del senatore Agostino sulla sostanza del quale siamo d'accordo. Quindi vi pregherei di non insistere, altrimenti dovrei dichiararmi contrario come lo è stata la Commissione.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Sia il relatore che l'onorevole Ministro hanno affermato che si possono produrre le prove a discarico. Dal momento che sono d'accordo su questo, perchè non inserirlo nella legge, dato che i magistrati, domani, potrebbero non essere d'accordo? Perchè non chiarirlo?

Propongo che il mio emendamento sia votato per divisione, e cioè che sia votato prima il primo comma e poi tutti gli altri.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi oppongo. C'è il testo della Commissione che è stato elaborato dopo una lunga discussione in seno alla Commissione stessa. Quindi sono fermo al testo della Commissione e chiedo al Senato di volerlo votare.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella non può essere contrario al procedimento di votazione per divisione.

Metto pertanto ai voti il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dai senatori Agostino, Gramegna, Asaro, Locatelli e Saggio, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti i successivi commi dell'emendamento stesso. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

I senatori Jannuzzi, Ferrari, Gerini, Vaccaro, Angelini Nicola e De Pietro hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del sesto comma, il seguente periodo: « il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JANNUZZI. Ritornando al testo governativo del sesto comma dell'articolo 4 che nella discussione generale è stato sostenuto anche dal senatore De Pietro, firmatario del mio emendamento, propongo che il ricorso in appello non abbia effetto sospensivo. Le ragioni le esposi nella discussione generale sul disegno di legge.

Innanzi tutto dissi che i provvedimenti di polizia hanno natura preventiva, essendo misure di sicurezza, e quindi, per avere efficacia, è necessario che abbiano anche il carattere della immediatezza e della tempestività nella loro attuazione. La sospensione di questi provvedimenti in attesa delle eventuali decisioni di riforma in appello potrebbe far perdere ad essi quegli effetti che, invece, sono inerenti alla loro naturale funzione di sicurezza preventiva.

Si può obiettare (e mi pare che abbia sostenuto qualche cosa di questo genere il senatore Agostino) che nel nostro sistema processuale penale vige il principio della non esecutività sino alla sentenza definitiva. Ebbene, osservo che qui non si tratta di condanna penale, ma di provvedimento a carattere amministrativo, e proprio in diritto amministrativo...

PICCHIOTTI. Insomma, si va in galera amministrativamente.

JANNUZZI. No, onorevole Picchiotti, la libertà vigilata è qualche cosa di molto diverso dalla galera. Si tratta di un provvedimento di prevenzione, che agisce proprio per fare in modo che non si vada in galera. (*Commenti dalla sinistra. Approvazioni dal centro*).

Dunque, dicevo, proprio nel sistema del diritto amministrativo vige il principio della esecutività del provvedimento, nonostante l'impugnazione.

D'altra parte il disegno di legge si preoccupa dei termini e prevede che il provvedimento debba essere investito di appello entro 10 giorni e che la decisione debba intervenire entro 30 giorni. Si tratta dunque di soli 40

giorni nei quali sarebbe inflitto un provvedimento nei confronti di chi è stato già ritenuto passibile di una misura di sicurezza dal giudice di primo grado. A questo inconveniente corrisponde il vantaggio di preservare la società dal pericolo di coloro nei confronti dei quali la misura di sicurezza sia invece confermata in appello. Insisto pertanto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione ha avuto occasione di considerare che la norma circa l'effetto sospensivo del ricorso va inquadrata nel complesso della legge, e soprattutto con la disposizione successiva che riguarda la custodia nei casi di particolare pericolosità. Difatti, se inquadriamo questa norma particolare nel complesso della legge, si trova una disposizione che soccorre nel caso di necessità e perciò noi distinguiamo dicendo che il primo ricorso, quello in Appello, può ben avere effetto sospensivo.

Per questa ragione la Commissione si dichiara contraria all'emendamento del senatore Jannuzzi.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Evidentemente qui ci sono due aspetti della coerenza, c'è una coerenza della Commissione e c'è una coerenza del Governo. Il Governo non può che essere favorevole all'emendamento, e non già per una ragione di accademia o di prestigio. Se taluno, giudicato dal Tribunale, viene inviato, diciamo pure, ad una residenza obbligatoria, il fatto che egli proponga appello, secondo il testo della Commissione, produce efficacia sospensiva del provvedimento. Ma, secondo quanto ha detto molto bene il senatore Jannuzzi, c'è un principio generale della esecutività della sentenza. Ora io non desidero (come non desidererà chi mi succederà) nè la mia amministrazione desidera aumentare il numero dei latitanti. Questa è la ragione per cui noi abbiamo detto che non è sospensivo il provvedimento. Infatti, se taluno, essendo stato oggetto di una sanzione da parte del Tribunale, sa, attraverso il sistema defatigatorio dei gravami, che può andarsene, si mette al sicuro, e quando la Corte ha confermato, bisignerà cominciare a dare la caccia al latitante che si è messo in salvo.

Bisogna parlarci con estrema franchezza. Già dissi ieri che il 70 per cento delle Provincie italiane non ha nè confinati nè ammoniti. Vogliamo farla la lotta alla delinquenza? Se siamo d'accordo, bisogna farla con gli strumenti idonei che sono questi; se non la vogliamo fare, diciamo pure che la sospensione non opera, ma avremo ancora di più aggravata la lotta alla delinquenza perchè avremo favorito la latitanza, anzi, dico ancora di più, il raggruppamento dei latitanti e la formazione delle bande.

Questa è la ragione per la quale sono favorevole all'emendamento del senatore Jannuzzi e prego il Senato di volerlo accogliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Jannuzzi, Ferrari ed altri, non accettato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Monni, Martini, Azara, Varaldo, Carloni e Tirabassi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel sesto comma, le parole « entro quindici giorni » con le altre « entro dieci giorni ».

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

MONNI. Ho presentato questo emendamento perchè non vedo la ragione del termine di quindici giorni per il ricorso in Appello. Il testo del Governo prevedeva dieci giorni, la Commissione ha portato questo termine a quindici giorni. Ora, è a danno degli stessi prevenuti un aumento del termine, perchè nel capoverso si legge che la Corte d'appello deve provvedere in Camera di Consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. È evidente, quindi, che più brevi sono i termini del ricorso e più rapido è il procedimento del giudizio di Appello.

Aggiungo che anche in tutti gli emendamenti proposti dalla sinistra si è sempre parlato di un termine di dieci giorni, e non c'è ragione alcuna per prolungare questo termine.

Noi conosciamo quali sono i termini nella procedura penale: sono sempre termini molto brevi.

D'altra parte si osservi che subito dopo, nello stesso articolo, è detto che avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione entro dieci giorni. Allora, quale ragione ha poco prima il termine di quindici giorni?

Ecco perchè chiedo che l'emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione non fa questione per cinque giorni in più o in meno e si rimette al Senato.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole a questo emendamento che del resto non fa che ripristinare il testo governativo.

I termini del Codice di procedura penale sono di tre giorni per le sentenze e di cinque giorni, se non vado errato, per i decreti del Pretore. Pertanto, non c'è ragione di aumentare tale termine. Giustamente ha detto il senatore Monni che un procedimento rapido è nell'interesse stesso, non dirò dell'imputato, ma del sottoposto al giudizio.

Sono pertanto favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Monni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, al sesto comma, dai senatori Monni ed altri, emendamento accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo della Commissione, quale risulta in seguito agli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Picchiotti, Gramegna, Asaro, Agostino, Locatelli e Saggio hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 4 un articolo 4-*bis*. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*bis*

Il contravventore alla libertà vigilata e al divieto di soggiorno in determinati Comuni è punito con l'arresto da un mese a sei mesi. Egli può inoltre essere proposto all'Autorità giudiziaria per l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune.

Si segue in questo caso la procedura fissata all'articolo 4 della presente legge.

L'obbligo di soggiorno in un determinato Comune può avere la durata da uno a tre anni.

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Ho fatto appello alla mitezza della pena che è una tradizione gloriosa dell'Italia. Rinuncio a svolgere l'emendamento perchè già di per sè è molto chiaro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Innanzi tutto rilevo, onorevole Picchiotti, che la prima parte del suo emendamento è superata perchè per il contravventore alla libertà vigilata c'è il precedente emendamento che non è stato votato. D'altra parte nella erogazione della pena è il magistrato che deve decidere. Qui non si tratta di stabilire il minimo o il massimo, sarà il magistrato a graduare l'entità della pena. Non è che il Parlamento non debba essere umano.

PICCHIOTTI. Si dovrebbe allora seguire questo sistema per tutti i reati; l'indeterminatezza della pena non dovrebbe esserci solo per alcuni.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, mantiene il suo emendamento?

PICCHIOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che è stata sollevata una eccezione di ordine formale dall'onorevole Ministro sul primo comma dell'emendamento. Ora, essendo precluso tale comma, mi domando, senatore Picchiotti, se elle possa mantenere il secondo e il terzo comma del suo emendamento.

PICCHIOTTI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Qualora il Tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il Tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'Autorità di Pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla Autorità locale di Pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andar lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'Autorità di Pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti da parte dei senatori Ravagnan, Agostino e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Qualora il Tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di cui agli articoli 3 e 4-*bis*, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare ».

Sopprimere il secondo comma.

Al terzo comma, sostituire le parole: « a persone pregiudicate o sospette » *con le altre*: « alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione » *e sopprimere, dopo le parole* « case di prostituzione » *le altre* « e di non partecipare a pubbliche riunioni ».

Sopprimere i commi quarto, quinto e sesto.

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

RAVAGNAN. Signor Presidente, ritiro lo emendamento sostitutivo del primo comma e quello soppressivo del secondo e mantengo soltanto l'emendamento al terzo comma e quello soppressivo dei commi quarto, quinto e sesto. A proposito del terzo comma, volevo richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità di non adoperare in un testo di legge queste frasi « persone pregiudicate » e meno ancora « persone sospette » perchè lo ha detto la Corte costituzionale: non basta il semplice sospetto e neanche il sospetto fondato. Credo che abbia carattere più sostanziale e giuridico adoperare le parole che sono più precise: « alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione ». Dato che alla parola « pregiudicato » è annesso comunemente un significato odioso e deteriore, se con essa si intende riferirsi ad uno che è stato precedentemente condannato, è più corretto e giuridicamente più preciso che si dica « le persone che hanno subito condanne o che sono sottoposte a misure di prevenzione » anzichè « le persone pregiudicate o sospette ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Per ciò che si è detto sulla costituzionalità non ho difficoltà ad accettare l'emendamento al terzo comma, anche se pregiudicate significa persone che hanno subìto giudizi o sono state condannate. Accetto comunque che venga tolta la parola « sospette ».

PRESIDENTE. Pertanto ella, onorevole Ministro, accetta solo in parte l'emendamento al terzo comma?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Io accetto di sostituire alle parole: « a persone pregiudicate o sospette » le altre: « alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione », aggiungendo però le parole: « o di sicurezza ».

Sono contrario alla soppressione, dopo le parole: « case di prostituzione », delle parole: « e di non partecipare a pubbliche riunioni ».

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell'emendamento al terzo comma presentato dai senatori Ravagnan, Agostino e Saggio.

Metto ai voti la parte dell'emendamento riguardante la sostituzione delle parole « a persone pregiudicate o sospette » con le altre: « alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza ». Questa parte dell'emendamento è stata accettata dall'onorevole Ministro, al quale anzi si deve la proposta di aggiungere alle parole: « misure di prevenzione », le altre: « o di sicurezza ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, concernente la soppressione, dopo le parole: « case di prostituzione », alle altre: « e di non partecipare a pubbliche riunioni » non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo dei commi quarto, quinto e sesto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato

che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Agostino, Gramegna, Asaro, Locatelli e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo. In via subordinata, sostituire le parole: « in uno stabilimento di prevenzione e pena » *con le altre*: « in un carcere giudiziario o mandamentale ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Nell'articolo 6 è detto che, se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale può, con provvedimento motivato, disporre che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Questa misura di cui parla l'articolo 6 non è il confino, e non è neanche il domicilio coatto. Ha una diversa denominazione: obbligo di soggiorno in un determinato Comune. Certo non è una misura detentiva. Se non è una misura detentiva, per quale motivo consentire al Presidente del Tribunale, fino a quando non sia divenuto esecutivo il provvedimento, di tenere in carcere il prevenuto? Mi pare che sia incongruo. Il massimo che si possa fare è quello di applicare al prevenuto la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune. È strano che, nel frattempo, sino a quando cioè non sia intervenuto il provvedimento definitivo, il prevenuto debba stare in carcere. Queste le ragioni del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non vorrei che si facesse una questione di forma. Gli istituti di prevenzione e di pena quali sono? È tutto il complesso carcerario che dipende dal Ministro della giustizia. La Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena amministra questo complesso. Ad ogni modo, se vogliamo dire « carcere giudiziario » non ho difficoltà. Ma lasciamo stare il « mandamentale », poichè il carcere mandamentale è anche un carcere giudiziario. Non ci sono carceri mandamentali dove si espiano lunghe pene. Accetto invece il termine « carcere giudiziario ».

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene gli emendamenti?

AGOSTINO. Dal momento che l'onorevole Ministro accede all'emendamento subordinato, ritiro l'emendamento soppressivo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Io accetto la sostituzione delle parole: « in uno stabilimento di prevenzione e pena » con le altre: « in un carcere giudiziario », sopprimendo però dall'emendamento del senatore Agostino le parole « o mandamentale ».

AGOSTINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Agostino ed altri, accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato, tendente a sostituire le parole: « in uno stabilimento di prevenzione e di pena » con le altre: « in un carcere giudiziario ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 7.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al Questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'Autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8.

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il Questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al Presidente del Tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il Questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Agostino, Gramegna, Asaro, Locatelli e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I provvedimenti di divieto di soggiorno e di assegnazione al confino, emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e tuttora in atto, sono rimessi per nuovo esame all'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

« All'uopo il Questore trasmette, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, i fascicoli di ciascun provvedimento, con tutti i documenti e gli atti che vi sono contenuti, al Presidente del Tribunale, il quale provvede ai termini dell'articolo 4.

« Trascorso tale termine, se i fascicoli non sono stati rimessi al Presidente del Tribunale, i provvedimenti restano annullati ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Non debbo dire nulla: sostanzialmente non c'è modificazione nel mio emendamento rispetto all'articolo 8. Se il relatore e il Ministro ritengono sia preferibile il mio testo, lo accettino; in caso contrario, si regolino come credono.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione preferisce il proprio testo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo preferisce il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene il suo emendamento?

AGOSTINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

Art. 9.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per

un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Picchiotti, Gramegna, Asaro, Agostino, Locatelli e Saggio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sopprimere il primo comma.

Al secondo comma, dopo le parole: « abbia riportato condanna a pena detentiva », *aggiungere le altre*: « non inferiore ad un anno di reclusione ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare il primo emendamento.

PICCHIOTTI. Lo mantengo senza illustrarlo, perchè il silenzio è più operativo della parola. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Vorrei pregare l'onorevole relatore di considerare un dubbio che in questo momento sorge: l'articolo 9 si riferisce a colui che « abbia riportato condanna a pena detentiva »; l'emendamento vuole aggiungere le parole: « non inferiore ad un anno di reclusione ».

Ora, la detenzione per il Codice penale è cosa diversa dalla reclusione. Se noi vogliamo, in un certo senso, marcare il grado della pericolosità, giacchè tutto il disegno di legge si ispira a questo criterio, io prego la Commissione di considerare se non sia il caso di accettare l'emendamento in esame. Desidero essere d'accordo con la Commissione, anche se ho un'indipendenza di giudizio, evidentemente. Ora, poichè è facoltativa anche la sottoposizione alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni, evidentemente qui soccorrerebbero i princìpi generali del Codice penale proprio sulla libertà personale. Mi rimetterei dunque alla Commissione: se la Commissione fosse d'accordo, sarei d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella non si è espresso sul primo emendamento, che tende a sopprimere il primo comma.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Naturalmente sono contrario all'emendamento soppressivo del primo comma.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 9, presentato dai senatori Picchiotti, Gramegna, Asaro, Agostino, Locatelli e Saggio e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora al secondo emendamento, al quale già si è riferito l'onorevole Ministro.

Senatore Picchiotti, intende svolgere questo emendamento?

PICCHIOTTI. Mi rimetto alla clemenza dei giudici. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprime il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ha nulla da aggiungere a quanto ha già detto al riguardo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Con questo emendamento si propone di aggiungere dopo le parole « abbia riportato condanna a pena detentiva » le altre « non inferiore ad un anno di reclusione ».

Mi pare che ciò sia eccessivo. Sarei disposto a stabilire un limite tanto più che la norma è facoltativa. Infatti dice « può » e non « deve ». Se ci fosse « deve » avrebbe importanza la quantità della pena, ma essendoci il « può » non mi pare che abbia importanza. Sarei fa-

vorevole a dire « abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi ».

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, accetta la proposta dell'onorevole Ministro di aggiungere alle parole: « abbia riportato condanna a pena detentiva » le altre: « non inferiore a sei mesi »?

PICCHIOTTI. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 9 proposto dal Ministro dell'interno, a cui ha aderito il senatore Picchiotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 con la modificazione testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

(*È approvato*).

Art. 11.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 12.

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguìta da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Saggio, Gramegna, Asaro, Agostino e Locatelli. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 5 è punita con l'arresto da un mese a sei mesi.

« Il tempo trascorso in custodia preventiva seguìta da condanna e da espiazione di pena detentiva non è computato nella durata dell'obbligo di soggiorno.

« L'obbligo di soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva ».

PRESIDENTE. Il senatore Saggio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SAGGIO. Il primo comma dell'emendamento riduce la pena prevista nel primo comma dell'articolo 12. È una maggiore mitezza che noi proponiamo.

Col secondo comma proponiamo la soppressione dell'inciso: « Anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria... », il quale in sostanza pone in una situazione di inferiorità coloro i quali non hanno i mezzi sufficienti per pagare la multa che viene per l'appunto convertita in una pena detentiva. Con l'ultimo comma, in cui non compare il secondo periodo del testo proposto dal Governo, tendiamo a far sì che una persona alla quale sia stata inflitta una misura di sicurezza qual'è quella della libertà vigilata oltre a quella dell'obbligo del soggiorno, possa scontare nello stesso periodo di tempo i due provvedimenti e non, come è disposto attualmente, l'uno dopo che sia stato scontato l'altro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato per l'emendamento che riduce la misura della pena. La Commissione è invece contraria ai rimanenti due commi.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario all'intero emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 presentato dai senatori Saggio ed altri. Questo emendamento non è stato accettato dal Governo, mentre la Commissione, che non ha accettato il secondo e il terzo comma, si è rimessa al Senato per ciò che riguarda il primo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12-*bis*, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 12-*bis*.

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

PRESIDENZA. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che la Commissione ha fatto presente l'opportunità che, in sede di coordinamento, siano introdotte talune correzioni di forma. Propongo di delegare alla Commissione stessa tale facoltà. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo rispettosamente domandare al Senato di voler dare la precedenza, nella seduta di domani, all'esame di alcuni provvedimenti che riguardano il mio Ministero. In particolare si tratta del disegno di legge già segnato al punto terzo numero 6, riguardante l'adesione dell'Italia allo Statuto della *International Finance Corporation*. Il provvedimento, già ampiamente discusso in Commissione, dovrebbe essere esaminato dal Senato, in quanto è prossimo a scadere il termine, oltre il quale non vi sarebbe più, per l'Italia, la possibilità di aderire alla Corporazione stessa.

Se con l'occasione il Senato vorrà anche prendere in esame gli altri provvedimenti, che riguardano convenzioni culturali e sociali, che

sono anche all'ordine del giorno, il mio Ministero ne sarà profondamente grato.

NEGRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Nonostante lo stesso onorevole Sottosegretario sappia che la richiesta che noi avevamo fatto nell'ultima riunione della Commissione degli esteri di una traduzione ufficiale del testo dell'Accordo non sia stata che parzialmente soddisfatta, e nonostante l'importanza del problema sia tale da richiedere un preannuncio sufficiente della discussione al fine di consentire una adeguata preparazione, noi, visto che i termini per l'adesione dell'Italia stanno per scadere, accediamo alla richiesta.

Vorremmo però pregare l'onorevole Presidente di esaminare se non sia opportuno far precedere questa discussione allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze. Comunque, ci rimettiamo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta allora stabilito che nella seduta di domani si procederà anzitutto allo svolgimento di talune interrogazioni e di una interpellanza e poi si passerà alla discussione dei disegni di legge indicati dall'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali ragioni esistano per giustificare l'esclusione, che si rileva nel decreto interministeriale 30 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260, delle provincie di Nuoro e di Cagliari dal numero di quelle ammesse a godere delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge 26 giugno 1956, n. 1014, per le piccole imprese agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'annata 1954-55.

Poichè è notorio, ed è noto anche al Ministro, che tutta l'Isola ha patito danni rilevanti e che in particolare nella provincia di Nuoro prevalgono le piccole imprese agricole povere e sprovvedute, l'esclusione si rileva non soltanto ingiusta ma inspiegabile ed ha già fornito motivi a gravi critiche e malcontento e fornisce motivi a chieder che il Ministro — tenendo conto del breve termine previsto nell'articolo 3 della legge predetta per presentare le domande dirette a ottenere le agevolazioni — voglia, con altro decreto — d'intesa coi Ministri per le finanze e per il tesoro — estendere il beneficio anche alle provincie di Nuoro e di Cagliari (971).

MONNI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle finanze, per conoscere se egli non ritenga necessario impartire le opportune disposizioni agli uffici delle imposte dirette affinchè procedano al rimborso, se del caso mediante conguaglio, a favore delle società ed enti tassabili in base a bilancio che successivamente sono stati posti in liquidazione, dell'imposta di ricchezza mobile percepita per il primo semestre dell'anno 1952. Tutto ciò tenendo presente che i predetti enti e società avendo per la massima parte chiuso il loro bilancio a fine d'anno solare in base alle disposizioni del decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, pagarono una volta e mezzo l'imposta sul reddito del 1952 e che tale duplicazione non può essere stata voluta dalla legge che come transitorio espediente, da ricondursi nei limiti della giustizia fiscale quanto meno al momento della definitiva sistemazione del debito di imposta per cessazione dell'attività; onde il rifiuto degli uffici delle imposte di procedere al rimborso è incompatibile con i più elementari princìpi del nostro e di qualunque altro razionale sistema fiscale (2397).

BATTAGLIA.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per sapere i

motivi per cui si è arenata la pratica dell'Assessorato regionale pubblica istruzione della Sicilia del 6 ottobre 1955, tendente a sollecitare un provvedimento per la corresponsione di assegni familiari a favore del personale inserviente della refezione scolastica (2398).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1) se è informato che la statale Enna-Catania affidata all'A.N.A.S., non funziona nel tratto Catenanuova-Gerbini (17 chilometri) per arresto di lavori;

2) quali difficoltà si oppongono al completamento della stessa, che potrebbe costituire un'arteria di grande importanza e utilità per le comunicazioni tra il centro della Sicilia e la zona di Catania (2399).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno intervenire con le necessarie disposizioni perchè venga aperta al traffico la strada che attraverso il passo della Falce e il Bosco di Mesola (Ferrara) unisce Goro con Volano.

Tale strada riveste notevole importanza, non solo perchè è l'única transitabile che collega quelle due località, ma perchè è di rilevante interesse turistico, mentre d'altra parte il fatto che essa passi per una zona di caccia e pesca riservata non sembra una valida ragione per giustificare l'attuale chiusura, in quanto non soltanto sono da ritenersi preminenti le accennate ragioni di normale traffico e di turismo che militano in favore dell'apertura, ma ai fini della protezione della caccia e della pesca dovrebbe essere sufficiente la vigilanza della polizia forestale (2400).

ROFFI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata di guerra prodotta da Mantovani Adelchi fu Giovanni, nato a Treviso il 27 aprile 1897, residente a Venezia Cannaregio n. 5832, padre del partigiano combattente nelle Formazioni Garibaldine caduto il 28 gennaio 1945 a Pieve di Teco.

La domanda di pensione è stata inoltrata dal Canada, dall'interessato nel 1954 (2401).

FLECCHIA.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 26 ottobre 1956

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

ALBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i suoi intendimenti di fronte a un pericolo già registrato e sempre più deprecabilmente da registrare nel campo dell'igiene mentale di individui piccoli e grandi ma specialmente adolescenti che presentino qualche tara di labilità neuro-psichica, quello cioè dell'automatismo imitativo (o semi automatismo al caso) indotto dai cartelli pubblicitari cinematografici affissi nelle piazze e strade d'Italia e rappresentanti persone *in atto di uccidere o minacciare il prossimo,* quando non se stesse, con le armi più note, e meno note, raffigurate in grandi proporzioni e a mezzo dei più vistosi colori.

Soprattutto si richiama l'attenzione delle autorità competenti (senza voler entrare nella dibattuta questione della censura preventiva cinematografica) sull'influenza deleteria e nefasta o meglio nefanda, esercitata da tali cartelli sulla psiche anche di chi non frequenta i cinematografi, le cronache riferendo sempre più spesso su delitti compiuti con le stesse modalità e atteggiamenti così celebrati (nonostante l'avanzata dai responsabili pretestuosa finalità educativa del « bene che trionfa ») appunto dai suddetti cartelli pubblicitari (167).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1176)

2. Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (1523).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (1524)

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data (1223).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954 (1246).

6. Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (1463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

8. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento d valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

9. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

10. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

11. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

12. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

13. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

14. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

15. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

16. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

17. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

18. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

19. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti